



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
D.L. "RILANCIO"
(Legge 17 luglio 2020, n. 77)

Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* – c.d. "decreto Rilancio" ([Suppl. ord. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020](#), in vigore dal 19 luglio 2020).

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI..... 9

1. Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento (art. 25-bis).....	9
2. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26, commi 2-bis e 19-bis)	9
3. Rifi naziamento Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 26-bis).....	10
4. Interventi in favore delle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici (art. 26-ter)	10
5. Patrimonio Destinato – c.d. Patrimonio Rilancio (art. 27)	10
6. Interventi in favore delle imprese che accettano pagamenti elettronici (art. 30-bis).....	11
7. Rifi naziamento fondi e adeguamenti nella gestione del Fondo di garanzia PMI (art. 31).....	11
8. Interventi in favore dei Confidi vigilati (art. 31-bis).....	12
9. Disposizioni in materia di garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS (art. 32).....	12
10. Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato (art. 33)	12
11. Disposizioni in materia di buoni postali, fruttiferi (art. 34).....	12
12. Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 35)	13
13. Partecipazione al fondo di garanzia paneuropeo della Banca europea per gli investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) (art. 36)	13
14. Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori (art. 38-bis).....	13
15. Promozione del sistema delle società benefit (art. 38-ter).....	14
16. Invitalia (art. 47).....	14
17. Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati (art. 52-bis).....	14
18. Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità (art. 52-ter).....	15
19. Deroga al divieto di concessione di aiuti di stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati (art. 53).....	15
20. Disposizioni in materia di aiuti di Stato (art. da 54 a 64).....	15
20.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art.54.).....	15
20.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55).....	16
20.3. Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56).....	16
20.4. Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57)	16
20.5. Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58).....	16

20.6. Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59).....	16
20.7. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19 (art. 60)	17
20.8. Disposizioni comuni (art. 61)	17
20.9. Registro nazionale Aiuti di Stato (art. 63 e 64)	17
21. Misure di accelerazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. (artt. da 115 a 117).....	18
21.1. Cessione crediti commerciali verso Enti del Servizio Sanitario (art. 117, comma 4-bis)	18
22. Incentivi per gli investimenti nell'economia reale (art. 136)	18
23. Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (artt. 165 e 166).....	19
24. Bonus una tantum edicole (art. 189).....	19
25. Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19 (art. 241).....	19
26. Contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19 (art. 242)	19
27. Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19 (art. 243)	20
28. Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (art. 244)	20
29. Resto al Sud (art. 245-bis)	21

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI 21

1. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)	21
2. Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del "Decreto Cura Italia" (art. 127)	22

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 23

1. Disposizioni fiscali per le donazioni anti-spreco (art. 10, comma 2)	23
2. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24)	23
3. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28)	23
4. Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis).....	25
5. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (art. 50)	26
6. Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria (art. 118-ter).....	26
7. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121)	26
8. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122).....	27
9. Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123)	28
10. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124).....	28
11. Bonus di 80 euro e trattamento integrativo di 100 euro anche in caso di incapienza dell'imposta (art. 128).....	28
12. Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica (art. 129).....	29

13. Imposte dirette e accise per Campione d'Italia (art. 129-bis)	29
14. Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa (art. 130)	29
15. Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (art. 131)	30
16. Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici (art. 132)	30
17. Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134)	30
18. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)	31
19. Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art. 138).....	31
20. Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti (art. 139)	31
21. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)	32
22. Lotteria dei corrispettivi: proroga sei mesi (art. 141).....	32
23. Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (art. 142)	32
24. Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 143)	32
25. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni - c.d. Avvisi bonari (art. 144)	32
26. Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)	33
27. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147)	33
28. Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (art. 148)	33
29. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149)	34
30. Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto (art. 150).....	34
31. Differimento sospensione licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151).....	35
32. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153).....	35
33. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)	35
34. Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 (art. 156).....	36
35. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)	36
36. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)	37
37. Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 (art. 159)	37
38. Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 160)	37
39. Rateizzazione del debito di accisa (art. 162).....	37
40. Proroga in materia di tabacchi (art. 163)	37

41. Sostegno alle imprese di pubblico esercizio e al commercio su aree pubbliche (art. 181, commi da 1 a 1-quater)	38
--	----

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE..... 38

1. Contributo a fondo perduto (art. 25)	38
2. Incremento Fondo Terzo settore (art. 67)	40
3. Inserimento al lavoro dei care leavers (art. 67-bis)	41
4. Modifiche all'articolo 31 del decreto Cura Italia in materia di divieto di cumulo tra indennità (art. 75)	41
5. Modifiche all'articolo 44 del decreto Cura Italia recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (art. 78)	41
6. Termini di validità del DURC (art. 81)	41
7. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84)	42
8. Indennità per i lavoratori domestici (art. 85)	44
9. Divieto di cumulo tra indennità (art. 86)	45
10. Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali (art. 89, comma 2- bis).....	45
11. Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile (art. 89-bis)	45
12. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98)	46
13. Spese per acquisto di beni e servizi Inps - Inail (artt. 101 e 102)	46
14. Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri (art. 103-bis)	47
15. Assistenza e servizi per la disabilità (art. 104)	47
16. Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 204)....	47
17. Associazioni sportive dilettantistiche (art. 218-bis).....	47

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO 48

1. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 38-quater) ..	48
2. Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore - Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 51-bis)	48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE..... 48

1. Contratto di rete con causale di solidarietà (art. 43-bis)	48
2. Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 68)	49
3. Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria (art. 69)	50
4. Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa Integrazione in Deroga (art. 70) ...	50
5. Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 70-bis)..	50
6. Ulteriori modifiche in tema di integrazioni salariali (art. 71)	50
7. Modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto Cura Italia in materia di specifici congedi per i dipendenti (art. 72)	51
8. Modifiche all'articolo 24 del decreto Cura Italia in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 73)	51
9. Modifiche all'articolo 26 del decreto Cura Italia in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 74)	51
10. Modifiche all'articolo 40 del decreto Cura Italia in materia di sospensione delle misure di condizionalità (art. 76)	52
11. Modifiche all'articolo 46 del decreto Cura Italia in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)	52

12. Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (art. 80-bis)	52
13. Reddito di emergenza (art. 82).....	52
14. Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga (art. 87).....	53
15. Fondo Nuove Competenze (art. 88)	53
16. Lavoro agile (art. 90)	53
17. Attività di formazione a distanza (art. 91)	54
18. Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL (art. 92)	54
19. Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato (art. 93)	54
20. Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (art. 97)	54
21. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98, comma 7)	54
22. Osservatorio del Mercato del Lavoro (art. 99).....	54

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 55

1. Modifiche all'articolo 16 del decreto Cura Italia in materia di dispositivi di protezione individuale (art. 66)	55
2. Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (art. 66-bis).....	55
3. Modifiche all'articolo 43 del decreto Cura Italia in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore (art. 77).....	55
4. Sorveglianza sanitaria (art. 83)	56
5. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95).....	56
6. Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro (art. 100)	57
7. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120).....	57
8. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)	57

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA 58

1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 30)	58
2. Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19 (art. 40)	58
3. Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (art. 41)	59
4. Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico (art. 42-bis).....	59
5. Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani (art. 114-ter).....	59
6. Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)	59
7. Differimento del termine di inizio lavori per i comuni beneficiari di contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale (art. 119-bis).....	63

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE 63

1. Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini (art. 227-bis)	64
2. Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto Cura Italia, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti (art. 228-bis).....	64

3. Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (art. 229-bis).....	64
--	----

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 65

1. Incentivi auto Ecobonus (art. 44).....	65
2. Incentivi acquisto motoveicoli elettrici e ibridi (art. 44-bis)	65
3. Interventi a favore delle imprese ferroviarie (art. 196)	66
4. Risorse aggiuntive incentivi trasporto combinato (art. 197).....	66
5. Fondo danni settore aereo (art. 198).....	66
6. Lavoro portuale e trasporti marittimi (art. 199)	66
7. Disposizioni in materia di operazioni portuali (art. 199-bis).....	68
8. Trasporto Pubblico Locale (art. 200).....	68
9. Buono viaggio (art. 200-bis)	69
10. Fondo salva opere pubbliche (art. 201)	69
11. Trasporto aereo (art. 202)	69
12. Incremento fondo solidarietà trasporto aereo (art. 204)	69
13. Proroga convenzione Tirrenia CIN (art. 205)	70
14. Interventi Autostrada A24/A25 (art. 206)	70
15. Rilancio del settore ferroviario (art. 208)	70
16. Autotrasporto (art. 210)	70
17. Capitanerie di porto-Guardia costiera e comprensori militari (art. 211)	70
18. Continuità servizi infrastrutture critiche (art. 211-bis)	71
19. Trasporto Pubblico Taranto (artt. 212 e 213).....	71
20. Rinnovo mezzi per trasporto pubblico su acqua nel Comune di Venezia (art. 212-bis).....	71
21. Contributi straordinari ANAS e imprese ferroviarie (art. 214).....	71
22. Misure a sostegno dei pendolari (art. 215).....	71
23. Misure per incentivare la mobilità sostenibile (art. 229)	72

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO 73

1. Indennità requisizione strutture alberghiere (art. 146)	73
2. Misure per la promozione turistica in Italia - Tax credit vacanze (art. 176).....	73
3. Esenzioni dall'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico (art. 177)	73
4. Fondo turismo (art. 178)	74
5. Promozione turistica in Italia (art. 179)	74
6. Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia (art. 180)	74
7. Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator (182, commi 1 e 3) 75	
8. Viaggi ferroviari e musei gratuiti per studenti universitari (art. 182, commi 1-bis e 1-ter)	75
9. Concessioni beni del demanio marittimo (art. 182, comma 2)	75
10. Rimborsi dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 182, comma 3-bis)	75

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA 76

1. Contributo per l'educazione musicale (art. 105-ter).....	76
2. Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 183, comma 1)	77
3. Misure di sostegno a favore di istituti e luoghi di cultura, nonché di imprese e istituzioni culturali (art. 183, comma 2 e 3)	77
4. Fondo unico per lo spettacolo (art 183, commi 4, 5 e 6)	77
5. Interventi per il cinema e l'audiovisivo (art 183, comma 7).....	77

6. Capitale italiana della cultura 2021-2023 (art. 183, commi 8 e 8-bis).....	77
7. Capitale italiana del libro (art 183, comma 8-ter).....	78
8. Art-bonus (art. 183, comma 9).....	78
9. Incremento del Fondo "Carta della cultura" (art. 183, comma 10-bis)	78
10. Rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 183, commi 11 e 11-bis)	78
11. Card cultura per i diciottenni (art. 183, comma 11-ter)	79
12. Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo di musica dal vivo (art. 183, comma 11-quater).....	79
13. Fondo per la cultura (art. 184)	79
14. Patrimonio culturale immateriale (art. 185-bis)	79

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E AGRICOLTURA..... 80

1. Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici (art. 28-bis)	80
2. Proroga delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (art. 181, commi 4-bis e 4-ter)	80
3. Definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e per le strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica (art. 182, comma 2- <i>bis</i>) .	80
4. Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 222)	81
5. Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 (art. 222- bis)	82
6. Contenimento produzione e miglioramento della qualità (art. 223).....	82
7. Misure in favore della filiera agroalimentare (art. 224)	83
8. Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (art. 224-bis).....	83
9. Sostenibilità delle produzioni agricole (art 224-ter)	84

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI..... 84

1. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264).....	84
2. Semplificazione procedimenti in materia di edilizia (art. 264, comma 1, lett. f) .	86

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE..... 87

1. Rafforzamento del sistema delle start-up innovative (art. 38).....	87
2. Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione (art. 42)	89
3. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 239)	89

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE..... 90

1. Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (art. 46-bis)	90
2. Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione (art. 48)	90
3. Proroga del pagamento dei diritti doganali (art. 161)	91

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA..... 91

1. Proroga della sospensione dell'esecuzione di sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo (art. 17-bis)	91
2. Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato (art. 135) ...	91
3. Modifiche all'articolo 83 del decreto Cura Italia, e disposizioni in materia di processo civile e penale (art. 221)	92

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA	93
1. Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 181, commi 2 - 3 - 4).....	93
DISPOSIZIONI VARIE.....	93
1. Requisizioni in uso o in proprietà (art. 17)	93
2. Misure urgenti in materia di servizi postali (art. 46)	93
3. Esonero temporaneo contributi ANAC (art. 65)	94
4. Sospensione accertamento e notifica delle sanzioni per violazione all'obbligo di fornire dati statistici (art. 81, comma 2)	94
5. Disposizioni in favore del comune di Matera (art. 118-quater)	94
6. Sostegno alle vittime di richieste estorsive (art. 126, comma 1-bis).....	94
7. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (art. 157, comma 7-ter).	94
8. Disposizioni in materia di editoria	94
8.1. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186).....	94
8.2. Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali (art. 187).....	95
8.3. Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 188)	95
8.4. Credito d'imposta per i servizi digitali delle imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 190)	95
8.5. Differimento termine per procedura riequilibrio INPGI (art. 192)	95
8.6. Fondo per emergenze relative alle emittenti locali (art. 195)	95
8.7. Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore (art. 195-bis)	95
9. Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici (art. 207).....	96
10. Disposizioni per gli impianti sportivi (art. 216).....	96
11. Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (art. 217)	97
12. Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 263-bis).....	97

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento (art. 25-bis)

Viene disposto lo stanziamento di 5 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese dei settori ricreativo, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi verranno stabiliti da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Considerato il limite di spesa di 5 milioni stanziati dalla norma, nel decreto attuativo dovrà essere accordata preferenza alle imprese che hanno registrato un calo di fatturato pari almeno al 50% su base mensile rispetto al 2019.

L'efficacia della misura di aiuto è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione della Commissione Europea.

2. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26, commi 2-bis e 19-bis)

Viene confermato l'impianto generale dell'agevolazione finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle società di capitali e delle società cooperative, con un fatturato compreso tra i 5 milioni e i 50 milioni di euro e che hanno subito una perdita dei ricavi tra marzo e aprile 2020 pari al 33% rispetto a quelli registrati negli stessi mesi del precedente anno.

Il dispositivo agevolativo per il rafforzamento del patrimonio societario si articola in tre misure di incentivazione (per i dettagli si rinvia alla [nota del 25 maggio 2020](#) sui contenuti iniziali del decreto):

- a) un credito d'imposta nella misura del 20%, su un massimale di investimento di 2 milioni di euro, a favore di soggetti (persone fisiche o giuridiche) che effettuano un conferimento in denaro nell'ambito di un aumento di capitale societario deliberato ed eseguito;
- b) un credito di imposta, a favore della società che effettua l'aumento di capitale, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto e fino a un massimo del 30% dell'aumento di capitale;
- c) per le società che effettuano un aumento di capitale non inferiore a 250 mila euro, con un fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro, e che registrano un livello occupazionale inferiore a 250 unità, è prevista la possibilità di sottoscrizione da parte del "Fondo Patrimonio PMI" gestito da Invitalia di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione nella misura massima del minore degli importi tra il triplo dell'aumento di capitale ed il 12,5% dell'ammontare dei ricavi riferiti all'anno 2019.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis che estende le misure agevolative di cui alle lettere b) e c) anche alle società in concordato preventivo con continuità aziendale, con omologa già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Sempre in sede di conversione del decreto, inoltre, è stato previsto che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, soggetto gestore del "Fondo Patrimonio PMI", trattenga dalle disponibilità del fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4% del valore nominale degli strumenti finanziari sottoscritti (nella precedente formulazione della norma la percentuale di remunerazione era fissata all'1%) e pari allo 0,2% del valore nominale

degli strumenti finanziari non rimborsati (fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società che emette gli strumenti finanziari). A seguito della modifica alla disciplina applicabile alla remunerazione, viene incrementato il fondo per la copertura degli oneri di gestione: mentre nella precedente formulazione era previsto un limite di spesa di 5 milioni di euro per il solo 2020, con le modifiche apportate alla norma si opera una valutazione degli oneri pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

In ultimo, limitatamente alle società cooperative, l'inserimento del comma 19-bis consente al soggetto gestore del Fondo di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Ciò sulla base delle condizioni e delle modalità che dovranno essere individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

3. Rifinanziamento Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 26-bis)

L'articolo, introdotto nell'iter di conversione, rfinanzia con 10 milioni di euro per il 2020 il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, gestito anche dai Confidi.

La relativa copertura è assicurata attraverso la riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione", di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Interventi in favore delle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici (art. 26-ter)

Il nuovo articolo, inserito durante l'iter di conversione, estende il perimetro di applicazione delle misure di sostegno finanziario contenute nell'articolo 56 del DL "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.

5. Patrimonio Destinato – c.d. Patrimonio Rilancio (art. 27)

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, per l'anno 2020 vengono assegnati a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., titoli di Stato appositamente emessi, nel limite massimo di 44 miliardi di euro.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, con preferenza per le operazioni di rafforzamento patrimoniale delle imprese attraverso strumenti finanziari di partecipazione, ed interviene in favore di imprese che:

- a) sono costituite nella forma di società per azioni e hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato, saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.

Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di sua incapienza, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Le modifiche intervenute nell'iter di conversione del decreto, impattano su più livelli, a partire dalla previsione di un vincolo all'impiego delle risorse del Patrimonio Destinato secondo le priorità definite nel Piano nazionale di Riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Inoltre, nel caso di interventi a favore di società cooperative, è ora richiesto a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di adottare modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative.

Altri interventi, inseriti in sede di conversione, mirano sostanzialmente a consentire un coinvolgimento del Parlamento anche nella fase di emanazione delle disposizioni attuative della norma, nonché nelle successive fasi di monitoraggio sugli effetti e sui risultati della misura.

Viene poi concessa anche ai contribuenti la possibilità di integrare le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato per le sue finalità. La relativa regolamentazione viene demandata ad uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, viene consentita l'emissione di cambiali finanziarie anche da parte delle banche.

6. Interventi in favore delle imprese che accettano pagamenti elettronici (art. 30-bis)

L'articolo – inserito in sede di conversione del decreto in legge - istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con dotazione di 10 milioni per il 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 31 dicembre 2020.

La norma prevede che il Fondo intervenga in relazione al volume di affari degli esercenti e in misura proporzionale all'ammontare dei pagamenti generato con carte di credito o di debito. L'attuazione della disposizione è demandata ad uno specifico decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre previsto che gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria sottoscrivano protocolli volontari finalizzati a definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

La copertura finanziaria di 10 milioni per il 2021 è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

7. Rifinanziamento fondi e adeguamenti nella gestione del Fondo di garanzia PMI (art. 31)

Vengono confermate le misure di rifinanziamento dei fondi (Fondo di garanzia Sace, Fondo di garanzia PMI, Ismea, Fondo prima casa) già previste dal decreto-legge originario.

In sede di conversione, le modifiche intervenute mirano a garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo di garanzia PMI, attraverso la possibilità di assumere impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.

Vengono, inoltre, previsti interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare e del credito sportivo.

8. Interventi in favore dei Confidi vigilati (art. 31-bis)

La nuova misura, approvata in fase di conversione in legge del decreto, modifica il Testo Unico Bancario per consentire ai Confidi sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia, di ampliare ulteriormente l'operatività diversa dall'attività caratteristica, ovvero il rilascio di garanzie per l'accesso al credito delle PMI, che rimane comunque prevalente.

Viene in questo modo superato, attraverso una norma primaria, il limite di attività "residuale" imposto ai Confidi vigilati e sino ad oggi disciplinato dalla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia. Alla luce di questo intervento, i Confidi vigilati potranno svolgere tutte le attività consentite dal Testo Unico Bancario agli altri intermediari finanziari, ferma restando la prevalenza dell'attività di garanzia da essi svolta.

9. Disposizioni in materia di garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS (art. 32)

La norma, che non ha subito modifiche in sede di conversione, riguarda la GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze), ossia un regime di concessione della garanzia dello Stato sui titoli a minor rischio emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie e finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dello stock di crediti deteriorati accumulato.

La misura mira ad adeguare il meccanismo della GACS ai recenti provvedimenti assunti dal Governo in risposta alla pandemia, che hanno previsto una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i soggetti incaricati della riscossione dei crediti (servicers) avevano già tentato o che si accingevano ad avviare. In tal senso, la norma consente, subordinatamente all'accordo tra le parti del regolamento contrattuale, la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-bis dell'articolo 7 del Decreto GACS.

10. Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato (art. 33)

L'articolo prevede disposizioni finalizzate a superare alcune difficoltà operative conseguenti all'attuale situazione di emergenza, introducendo - fino al termine dello stato di emergenza (vale a dire 31 luglio 2020) - modalità semplificate di scambio del consenso (comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni) per la conclusione a distanza di specifici contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi.

Per effetto del nuovo comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, viene ripristinato fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP).

11. Disposizioni in materia di buoni postali, fruttiferi (art. 34)

Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia, la disposizione - confermata in sede di conversione - consente, in via temporanea, la stipula dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, per via telefonica, nel rispetto

delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

I buoni fruttiferi postali, il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio, sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto periodo di emergenza (ossia entro il 30 settembre 2020).

12. Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 35)

La norma, confermata durante l'iter di conversione, ha l'obiettivo di creare uno strumento di riassicurazione di Stato con la finalità di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l'integrità del sistema produttivo del Paese.

SACE S.p.A. può concedere in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito, che abbiano aderito ad apposita convenzione, una garanzia - coperta a sua volta dalla garanzia dello Stato e soggetta all'approvazione della Commissione Europea - pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro.

Viene affidata ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, la definizione di ulteriori modalità attuative dell'intervento.

Per le suddette finalità, viene istituita una apposita sezione speciale nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del Decreto liquidità (23/2020), per la copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito, con una dotazione di 1700 milioni (v. articolo 31), alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia.

13. Partecipazione al fondo di garanzia paneuropeo della Banca europea per gli investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) (art. 36)

L'articolo in commento - i cui contenuti non sono variati nella conversione in legge del decreto - autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo, il cui obiettivo è quello di garantire a piccole e medie imprese, imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è inoltre autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea per il rilascio della garanzia dello Stato prevista nell'ambito dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE).

14. Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori (art. 38-bis)

L'articolo stanziava 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di un contributo a fondo perduto a copertura della misura massima del 50% delle spese ammissibili, a sostegno dell'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione e per promuovere

giovani talenti che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

La disciplina attuativa per la concessione del contributo dovrà essere adottata dal Ministero dello Sviluppo economico con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

L'efficacia della misura di aiuto è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

15. Promozione del sistema delle società benefit (art. 38-ter)

Ai fini della promozione delle società benefit - ossia le società che integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società perseguendo finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente - l'articolo di nuova introduzione stanZIA 7 milioni di euro per la concessione, in regime di "de minimis", di un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione e trasformazione in società benefit (disciplinate dall'articolo 1, commi 376 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Le spese per le quali è riconosciuto il contributo dovranno essere sostenute nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame ed il 31 dicembre 2020. Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nell'anno 2021.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della misura.

16. Invitalia (art. 47)

La norma, che non ha subito modifiche nell'iter di conversione, è diretta a fornire indicazioni per l'imputazione contabile di operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione, nonché di riordino delle partecipazioni societarie in settori non strategici rispetto alla sua missione istituzionale, poste in essere da Invitalia nell'ambito del proprio piano industriale.

17. Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati (art. 52-bis)

Viene introdotto l'art. 52-bis che prevede la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (FRI) di Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'articolo 1 comma 354 della Legge n.311/2004, nonché dei finanziamenti bancari associati.

Il FRI è la fonte finanziaria di diversi strumenti agevolativi nazionali per la Ricerca, Sviluppo e Innovazione, attraverso i quali sono concessi alle imprese finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro di massimo 15 anni.

Ad esempio, sulla provvista del FRI sono concessi i finanziamenti del Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) del MISE e del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) del MIUR.

L'art. 52-bis consente alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di chiedere la rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, passando da 15 anni a 25 anni di durata massima complessiva del finanziamento.

Il comma 2 prevede che la rinegoziazione è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della

società Cassa Depositi e Prestiti, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato.

La comunicazione di rinegoziazione, che deve essere inviata dall'impresa, è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti.

Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura, il quale deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti dalla disciplina sul fallimento per l'attestazione della fattibilità del piano di risanamento aziendale nonché della veridicità dei dati aziendali.

18. Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità (art. 52-ter)

L'articolo stanziava 2 milioni di euro per l'annualità 2021, per il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità.

La misura è volta al sostegno di progetti di valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale.

I criteri per l'attuazione della misura sono definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione.

19. Deroga al divieto di concessione di aiuti di stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati (art. 53)

Viene confermata la deroga all'articolo 46, comma 1, della legge n.234/2012, che consente alle imprese destinatarie di una richiesta di recupero di aiuti dichiarati illegittimi di accedere ai nuovi aiuti concessi da Amministrazioni centrali, regionali e territoriali ai sensi del temporary framework.

Per i dettagli si rimanda alla [nota del 25 maggio 2020](#).

20. Disposizioni in materia di aiuti di Stato (art. da 54 a 64)

Si confermano i Regimi di aiuto previsti dagli artt. da 54 a 64 del decreto-legge.

Per comodità di lettura di seguito si riportano le disposizioni specifiche per ciascun regime.

20.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54)

Con l'art. 54 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

20.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55)

Con l'art. 55 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.2 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 del Quadro Temporaneo.

20.3. Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56)

Con l'art. 56 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.3 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 del Quadro Temporaneo.

20.4. Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57)

Con l'art. 57 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.6 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid 19. Gli enti possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 del Quadro Temporaneo.

20.5. Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58)

Con l'art. 58 è istituito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.7 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti alle imprese per investimenti in infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale e prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali, vaccini, trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici), i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione. Gli Enti possono istituire regimi di aiuto concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 del Quadro Temporaneo.

20.6. Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59)

Con l'art. 59 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.8 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, relativa agli aiuti alle imprese per investimenti

per la produzione di prodotti connessi al Covid 19. Gli enti possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 del Quadro Temporaneo. I prodotti connessi al Covid 19 sono gli stessi già indicati al precedente articolo 58.

20.7. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19 (art. 60)

Con l'art. 60 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della Sezione 3.10 del Quadro temporaneo UE sugli aiuti, relativa a forme di sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al personale che altrimenti sarebbe stato licenziato a seguito della sospensione o riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia. In relazione a ciò, gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali delle imprese, compresi i lavoratori autonomi. La sovvenzione mensile (concessa per un periodo non superiore a 12 mesi) non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

20.8. Disposizioni comuni (art. 61)

L'art. 61 contiene alcune disposizioni generali relative agli art. 54-60 del decreto in esame ed in particolare:

- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano già in stato di difficoltà ai sensi dei regolamenti generali di esenzione UE, e più specificamente, il Regolamento n. 651/2014 (art. 2, punto 18), il Regolamento n. 702/2014 (art. 2, punto 14) ed il Regolamento 1388/2014 (art. 3, punto 5);
- il termine per la concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione coincide con la data in cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 da parte del beneficiario;
- l'efficacia delle misure di aiuto è subordinata all'autorizzazione di compatibilità della Commissione europea nel rispetto dell'art. 108 Trattato di funzionamento dell'UE e della Comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalla Comunicazione C 2020) 2215 final del 3 aprile 2020;
- il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla notifica del regime-quadro alla Commissione europea, nonché alla registrazione dello stesso regime-quadro nei registri sugli aiuti di Stato RNA (Registro nazionale aiuti), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano delle pesca e dell'acquacoltura).

20.9. Registro nazionale Aiuti di Stato (art. 63 e 64)

L'art. 63 prevede che, ai fini della registrazione di ogni misura di aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato, ogni regime di aiuto adottato dalle Amministrazioni nazionali o territoriali deve essere identificato attraverso l'apposizione di un proprio codice unico identificativo. L'art. 64 demanda al Ministero dello sviluppo economico l'adeguamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato in base ai nuovi regimi di aiuto istituiti con il Quadro Temporaneo.

21. Misure di accelerazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. (artt. da 115 a 117)

Si confermano le norme di contrasto al ritardo dei pagamenti degli Enti territoriali e del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l'istituzione del "fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12 miliardi di euro.

Come già segnalato nella nota del 25 maggio 2020 sui contenuti iniziali del decreto Rilancio, gli Enti territoriali possono richiedere a Cassa depositi e prestiti un'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativamente a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di estinguere i propri debiti commerciali entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione di liquidità.

21.1. Cessione crediti commerciali verso Enti del Servizio Sanitario (art. 117, comma 4-bis)

In sede di conversione è stato introdotto all'articolo 117 il comma 4-bis che stabilisce una nuova disciplina in riferimento alla cessione dei crediti sanitari:

- non certificati attraverso la "piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni" (di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64);
- detenuti dalle strutture e dai professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La novella, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, prescrive l'espressa accettazione da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della cessione dei crediti sanitari definiti nel precedente capoverso: in caso di ricezione di una notifica di cessione del credito, effettuati i controlli necessari, gli enti del SSN devono comunicare al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto entro 45 giorni dalla data della notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata (silenzio-rifiuto).

Il comma 4-bis incide, in modo marginale, anche sulla disciplina vigente in materia di cessione dei crediti certificati, dettata dal decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66 (articolo 37, comma 7-bis). Tale disciplina, oltre a riconoscere la possibilità di stipulare i contratti di cessione dei crediti certificati tramite scrittura privata, prevede che le cessioni siano notificate alle amministrazioni cedute tramite la piattaforma elettronica (citata al primo capoverso) e sono efficaci ed opponibili nel caso in cui entro sette giorni dalla notifica l'amministrazione non comunichi il rifiuto della cessione (silenzio-assenso).

Il comma 4-bis non interviene sull'istituto del silenzio assenso, ma specifica che la notifica della cessione dei crediti certificati deve indicare puntualmente gli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non è comunque tenuto a rispondere dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

22. Incentivi per gli investimenti nell'economia reale (art. 136)

La disposizione – confermata in sede di conversione – introduce una misura volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio che in capitale di debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso le imprese.

23. Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (artt. 165 e 166)

I contenuti della misura non hanno subito modifiche, pertanto sono integralmente confermati.

L'intervento ha la finalità di preservare la stabilità finanziaria nella fase emergenziale, attraverso misure a sostegno del sistema bancario nazionale. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – previa approvazione della Commissione Europea - potrà concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, fino ad un valore nominale di 19 miliardi di euro. A copertura delle garanzie concesse, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2020.

24. Bonus una tantum edicole (art. 189)

Anche in questo caso, non essendo intervenute modifiche sostanziali in sede di conversione, vengono confermati i contenuti del decreto.

La misura riconosce alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo una tantum fino a 500 euro.

Il contributo è concesso, entro il limite di spesa complessivo di 7 milioni di euro per l'anno 2020, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Il contributo una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione ed i termini per la presentazione della richiesta del contributo.

25. Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19 (art. 241)

Con l'art. 241 del DL 34/2020 è stata prevista la possibilità per le Amministrazioni nazionali, regionali e locali, di riprogrammare le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione in base alle esigenze emerse a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Con la legge di conversione viene introdotto il principio di territorialità del Fondo di sviluppo e Coesione. La riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione dovrà pertanto rispettare la ripartizione delle risorse destinate per l'80% al Mezzogiorno e il 20% al Centro-nord.

26. Contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19 (art. 242)

La disposizione, invariata rispetto ai contenuti del decreto-legge, prevede che sulla base delle modifiche ai regolamenti europei sui Fondi Strutturali adottati dal Parlamento UE, venga data possibilità alle Autorità di Gestione dei Programmi operativi 2014/2020 di aumentare la quota di cofinanziamento al 100%. In questo modo lo Stato italiano potrà richiedere alla Commissione Europea, in fase di avanzamento delle domande di pagamento nel periodo luglio 2020/giugno 2021, di finanziare tutto il cofinanziamento pubblico (che precedentemente era diviso tra Ue, Fondo rotativo nazionale e Fondo Regionale).

Per maggiori dettagli si rimanda alla [nota del 25 maggio 2020](#) sui contenuti iniziali del decreto Rilancio.

27. Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19 (art. 243)

Con il nuovo comma 65-sexies, il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al comma 65-ter della L.205/2017 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai criteri di: spopolamento, deprivazione sociale, reddito.

Gli interventi attivabili col fondo sono:

- adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
- concessione di contributi, per chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le medesime finalità, i comuni svantaggiati individuati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile.

Con l'introduzione del comma 65-septies vengono destinati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al finanziamento, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, "dottorati comunali".

I dottorati sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali.

28. Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (art. 244)

L'art. 244 del D.L. 34/2020 ha previsto che il credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo per le regioni del mezzogiorno, pari al 12% dell'investimento, è aumentato al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie, al 25% per le grandi imprese.

Con la modifica intervenuta in sede di conversione, il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 (destinato alle regioni del Mezzogiorno) viene esteso anche alle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 18 gennaio 2017.

29. Resto al Sud (art. 245-bis)

Con la Legge di conversione è inserito l'art. 245 bis che apporta modifiche alla misura agevolativa Resto al Sud (art. 1 del D.L. 91/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. 123/2017), come di seguito specificato:

- l'importo massimo agevolabile passa da 50.000 a 60.000 euro;
- la parte di contributo a fondo perduto passa dal 35% al 50%;
- la parte di contributo a tasso agevolato passa dal 65% al 50%.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)

La presente disposizione, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, stabilisce, **con riferimento all'art. 18 del decreto legge n. 23/2020 – cd. decreto "Liquidità"**¹, la proroga al 16 settembre del termine di versamento, riguardante le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali aventi i requisiti previsti dallo stesso art. 18.

In particolare, la disposizione prevede che il versamento dei suindicati tributi, contributi e premi INAIL sia effettuato in unica soluzione entro il **16 settembre 2020** (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, invece che in cinque rate come già previsto in precedenza, con il versamento della prima rata entro il medesimo termine del 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

Entro la medesima data del 16 settembre, e secondo le stesse modalità, vanno effettuati anche gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9 (cd decreto "zone rosse")².

Viene anche confermata la disposizione in base alla quale, **con riferimento all'art. 19 del decreto legge n.23/2020 – cd decreto "Liquidità"** - i soggetti con ricavi o

¹ Si ricorda che con l'articolo 18 del decreto liquidità sono stati sospesi i versamenti, scaduti nel mese di aprile e in scadenza nel mese di maggio, con termine finale di versamento al 30 giugno in unica soluzione o in 5 rate a decorrere dallo stesso mese di giugno, dei seguenti tributi e contributi: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, b) IVA c) contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. In particolare, la sospensione riguarda: i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di euro, qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta; soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta; tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019, indipendentemente dal calo di fatturato. Con riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, l'art. 18 dello stesso decreto ha previsto la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, qualora si verifichi, anche in tal caso, una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

² Si ricorda che l'articolo 5 del decreto n.9/2020 si riferisce ai soli comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020, ossia i comuni di Bertanico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (Regione Lombardia) e Vò (Regione Veneto).

compensi non superiori a 400.000 euro che non hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente nel mese precedente, potranno versare le ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, non operate su compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e, quindi, oggetto di sospensione, in unica soluzione entro lo stesso termine del 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020 già previsto dall'art. 19 del DL Liquidità) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).

2. Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del "Decreto Cura Italia" (art. 127)

La disposizione in commento, confermata nel corso dell'iter di conversione, stabilisce, **con riferimento all'art. 61 del decreto legge n. 18/2020 - c.d. "Cura Italia"** – che i termini di versamento delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nei mesi di marzo e aprile 2020, nonché il termine di versamento dell'Iva scaduto nel mese di marzo, nei confronti di operatori economici nazionali operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza da Covid-19³, già oggetto di sospensione fino al 31 maggio 2020, siano prorogati al 16 settembre 2020, con versamento in unica soluzione ovvero con rateizzazione in quattro rate mensili, in luogo di cinque, a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Entro la stessa data sopra indicata devono effettuarsi anche gli adempimenti sospesi. Unicamente in relazione alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, è stata differita di un ulteriore mese, da maggio a giugno 2020, la sospensione delle

³ In particolare si ricorda che l'art. 61 si applica ai seguenti soggetti: a) imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator; b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi; d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; j) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; k) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; l) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; m) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; q) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi Inail, nonché dell'imposta sul valore aggiunto.

La medesima disposizione, **per i soggetti di cui all'art. 62 del D.L. n. 18/2020** - ossia i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 - ha prorogato i termini di versamento delle ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, già sospesi al 31 maggio 2020, al **16 settembre 2020**, con rateazione al massimo in quattro rate mensili, in luogo delle cinque previste dal Decreto "Cura Italia" a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Disposizioni fiscali per le donazioni anti-spreco (art. 10, comma 2)

La disposizione in esame non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione.

In specie, viene modificato l'art. 16, comma 1, della legge n.166/2016 (cd. legge sullo spreco alimentare) - concernente disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale - già modificato di recente dall'articolo 71-bis del decreto "Cura Italia". Tale disposizione prevede l'estensione di alcune agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

In sostanza, la nuova norma amplia ulteriormente le categorie dei beni per i quali non opera la presunzione di cessione - tra i quali beni sono compresi le eccedenze alimentari o taluni medicinali o altri prodotti a fini di solidarietà sociale - estendendo l'agevolazione fiscale alle cessioni gratuite dei *"prodotti tessili e di abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari."*

2. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24)

La norma, confermata nel corso dell'iter di conversione, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, **non debbano effettuare il versamento sia del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, sia della prima rata (pari al 40%), dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.**

Resta confermato l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

3. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28)

La presente disposizione ha subito delle modifiche nel corso dell'iter di conversione.

Rimane confermato che, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione viene riconosciuto un **credito d'imposta**, nella misura del **60%**, sull'ammontare mensile del **canone di locazione, di leasing o di concessione** degli immobili destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di

interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (comma 1).

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività sopra indicate, il credito d'imposta spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni (comma 2).

Il credito d'imposta sopra indicato spetta ai soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.

In sede di conversione in legge del decreto, è stata aggiunta la previsione in base alla quale alle imprese esercenti **attività di commercio al dettaglio**, con **ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), il credito d'imposta sull'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione degli immobili, sopra indicato, spetta nella misura del 20% (in luogo del 60%). Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, il credito d'imposta spetta alle stesse imprese in misura del 10% (in luogo del 30%) dei relativi canoni.

Per quanto riguarda, invece, le strutture alberghiere e agrituristiche, **nonché le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator** (aggiunti in sede di conversione in legge del decreto), il credito d'imposta viene riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta viene, infine, riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il beneficio in parola è commisurato all'importo del canone versato con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**, mentre per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2020**. Il beneficio spetta a condizione che i soggetti locatari abbiano subito, nei mesi di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d'imposta.

In sede di conversione in legge, è stata introdotta la previsione in base alla quale il credito d'imposta spetta, anche in assenza del requisito della diminuzione di fatturato o dei corrispettivi, ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**, nonché ai **soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti** dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

È stato, inoltre, stabilito, mediante una modifica apportata in sede di conversione, che, in caso di locazione, il **conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore**, previa sua accettazione, **in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone**.

Il credito d'imposta – salvo che il contribuente non abbia deciso per la cessione del credito medesimo – può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono

a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, viene prevista la non cumulabilità del credito in parola con il medesimo beneficio previsto dall'art. 65 del "decreto Cura Italia", che riconosce un credito d'imposta in relazione al canone di locazione corrisposto per il mese di marzo.

Il credito può essere fruito nell'anno anche se il suo utilizzo comporta lo sfioramento del limite annuo di 700 mila euro (un milione per il periodo 2020) previsto per le compensazioni.

Inoltre, **fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari** del credito d'imposta in parola **possono**, in luogo dell'utilizzo diretto, **optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti bancari ed altri intermediari finanziari**, ai sensi del successivo art. 122, a cui si rinvia per un esame più approfondito.

Per le modalità attuative delle disposizioni in esame, la norma non contiene un rinvio ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. È da ritenere che le disposizioni attuative saranno comunque fornite con l'omologo provvedimento di cui al successivo articolo 122, al quale si rinvia.

4. Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis)

L'articolo in esame, introdotto nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, riconosce un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all'articolo 92, comma 1, del TUIR), eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 10 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, relativo all'emergenza epidemiologica).

Il beneficio spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

Per i soggetti con bilancio certificato, i controlli saranno svolti sulla base dei bilanci.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale dovranno, invece, avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze del magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro, secondo i principi di indipendenza previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta e saranno definiti le modalità e i criteri di attuazione della presente disposizione.

Il beneficio in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

5. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (art. 50)

Come noto, il decreto "Crescita" (D.L. n. 34 del 2019) ha reintrodotto la disciplina del c.d. *super ammortamento*, che, ai fini delle imposte dirette, consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 30 giugno 2020, a condizione che, entro la fine dell'anno 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con l'articolo in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, il termine del 30 giugno 2020 viene prorogato al 31 dicembre 2020.

6. Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria (art. 118-ter)

La norma, introdotta in sede di conversione, concede agli enti territoriali la facoltà di ridurre fino al 20 per cento le aliquote e le tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali a condizione che il soggetto passivo obbligato vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

7. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121)

Il presente articolo ha subito delle modifiche nel corso dell'iter di conversione in legge. Rimane ferma la disposizione in base alla quale al soggetto, avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, viene attribuita la facoltà di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, **alternativamente:**

a) per un **contributo di pari ammontare**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, il quale viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un **credito d'imposta** di pari ammontare, da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Nel corso dell'esame in sede parlamentare, è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti.

Inoltre, in sede di conversione in legge del decreto, è stata introdotta la previsione in base alla quale la predetta opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi, di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame (ossia: ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l'installazione di colonnine elettriche, per le quali si rinvia al commento al citato art. 119 per ulteriori approfondimenti), gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento (comma 1-bis).

I crediti d'imposta debbono essere utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di

detrazione non fruita, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

E' stato anche chiarito che le disposizioni in esame derogano all'articolo 31, comma 1, del DL n. 78 del 31 maggio 2010, che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Nel caso venga accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che intendono usufruire delle detrazioni in parola, maggiorato di interessi e sanzioni.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono, tuttavia, solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

La norma, infine, rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, che dovrà essere effettuata in via telematica.

E' stato infine precisato che, per l'esercizio dell'opzione per via telematica, è consentito avvalersi anche dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni.

8. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122)

La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, è stato precisato che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Il credito d'imposta attribuito al cessionario è usufruito con le stesse modalità riconosciute al soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere oggetto di richiesta di rimborso.

La norma fa esplicito riferimento alle seguenti fattispecie:

- credito d'imposta per botteghe e negozi, di cui all'articolo 65 del decreto "Cura Italia";
- credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all'articolo 28 del presente decreto;
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del presente decreto;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del presente decreto.

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito di imposta e all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. I

cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

La norma, infine, rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

9. Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123)

L'articolo in esame non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge del decreto.

In linea con le richieste avanzate in questi anni dalla Confederazione, dunque, a partire dal 1° gennaio 2021, vengono eliminate, definitivamente, le cosiddette "clausole di salvaguardia" che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa sui carburanti per autotrazione.

A tal fine l'articolo 123 del decreto prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n.190, da ultimo modificato dalla legge n.160 del 2019, unitamente all'abrogazione dell'articolo 1, comma 2 della legge n.145/2018, ai sensi del quale:

a) con riguardo alle aliquote IVA:

- per il 2021 era previsto l'incremento di 2 punti percentuali dell'aliquota IVA del 10% (che, quindi, sarebbe salita al 12%) e l'incremento di 3 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22% (che, quindi, sarebbe stata elevata al 25%). Tale aumento avrebbe prodotto maggiori imposte per circa 19 miliardi di euro;
- dal 2022 era previsto un ulteriore incremento di 1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22% (che, quindi, sarebbe passata dal 25% al 26,5%). Tale aumento, sommato all'incremento del 2021, avrebbe prodotto maggiori imposte per circa 26 miliardi di euro;

b) con riguardo, invece, agli aumenti delle accise sui carburanti per autotrazione: per l'anno 2021, era previsto un aumento di 1,2 miliardi di euro; per l'anno 2022, era previsto un aumento di circa 1,7 miliardi di euro; per l'anno 2023, era previsto un aumento di circa 2 miliardi di euro; per l'anno 2024, era previsto un aumento di oltre 2 miliardi di euro; dall'anno 2025, era previsto un aumento di oltre 2,1 miliardi di euro.

10. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124)

L'articolo in esame, che non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge del decreto, conferma la disposizione in base alla quale, a regime, sulle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, deve essere applicata l'aliquota IVA del 5% e quella che stabilisce, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, l'esenzione da IVA per tali cessioni, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi relativi alle predette operazioni.

11. Bonus di 80 euro e trattamento integrativo di 100 euro anche in caso di incapienza dell'imposta (art. 128)

La disposizione in esame non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge del decreto.

Rimane, dunque, confermato che il bonus di 80 euro (di cui all'articolo 13, comma 1-bis del TUIR), e il trattamento integrativo di 100 euro (di cui all'art. 1 del dl 5 febbraio

2020, n.3 (cd "Decreto sul cuneo fiscale") spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti "incapiente" per effetto della minor imposta lorda commisurata alla ridotta base imponibile di reddito di lavoro dipendente, prodotto nell'anno 2020, a seguito delle misure d'integrazione salariali e a sostegno del lavoro concesse al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

12. Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica (art. 129)

Viene confermata la disposizione in esame, che prevede la riduzione delle rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, da versare nel periodo maggio-settembre 2020. Tali rate dovranno essere versate nella misura del 90% calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e mediante eventuali conguagli relativi all'accisa dovuta per l'anno precedente, che viene determinata in dichiarazioni annuali di consumo.

L'eventuale versamento a conguaglio dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021, per il gas naturale, ed entro il 16 marzo 2021, per l'energia elettrica, ma viene concesso, in alternativa, di poter ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Nel caso in cui vi siano invece delle somme risultanti a credito, queste saranno detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

13. Imposte dirette e accise per Campione d'Italia (art. 129-bis)

L'articolo in esame, introdotto in sede di conversione in legge, modifica le misure fiscali a favore del comune di Campione di Italia, introdotte con la legge di bilancio 2020, e ne prevede di nuove. In particolare:

- si allunga, da cinque a dieci periodi di imposta, la riduzione a metà delle imposte sui redditi e dell'IRAP per le persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d'Italia e si eleva il massimale di tali agevolazioni, previste nella legge di bilancio 2020;
- viene modificata la misura del credito d'imposta, previsto nella legge di bilancio 2020, per gli investimenti effettuati a Campione d'Italia, modulata secondo la dimensione dell'impresa, anche nell'importo massimo concedibile;
- si affida a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d'Italia (agevolazione prevista nella legge di bilancio 2020);
- si sottopongono ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l'energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzato a Campione d'Italia.

14. Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa (art. 130)

La disposizione in esame non ha subito modifiche in sede parlamentare.

Viene, dunque, confermato il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni, contenute nel decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 collegato alla legge di bilancio 2020, che prevedono l'introduzione di nuovi e specifici adempimenti in materia di accise.

In particolare, viene ulteriormente prorogata, al 1° gennaio 2021, l'efficacia di alcuni nuovi obblighi autorizzativi (rilascio della licenza) e di contabilizzazione dei prodotti, previsti per i piccoli depositi di prodotti energetici (depositi di capacità compresa tra

10 e 25 metri cubi e quelli tra 5 e 10 metri cubi qualora muniti di erogatori). Viene stabilito che i predetti piccoli depositi debbano dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio, al fine del rilascio, in luogo della licenza di esercizio, solo di un codice identificativo.

Inoltre, viene differito, al 1° ottobre 2020, l'efficacia del sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, mediante l'emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell'ADM. Viene rinviata anche l'entrata in vigore dei seguenti obblighi:

- al 31 dicembre 2020, installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc;
- entro il 30 settembre, presentazione, in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa.

15. Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (art. 131)

In relazione alla grave situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, molti operatori del settore non sono stati in grado di eseguire il versamento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020.

Il versamento avrebbe dovuto essere eseguito entro il 16 aprile u.s. (rectius: entro il giorno 16 del mese successivo).

Durante l'iter di conversione in legge del decreto, viene confermata la rimessione in termini del suddetto termine in modo che i predetti pagamenti si considerino regolari se effettuati entro la data del **25 maggio 2020**; sui medesimi pagamenti pertanto non si applicano sanzioni e l'indennità di mora prevista per il ritardato pagamento.

16. Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici (art. 132)

L'articolo in esame non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge del decreto.

Il c.d. "testo unico delle accise" approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede che l'accisa sui prodotti energetici debba essere pagata in relazione al quantitativo dei medesimi prodotti immesso in consumo nel mese solare precedente. In tale contesto, al fine di favorire una maggiore liquidità in relazione al periodo di grave emergenza nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19, la disposizione in commento dispone che per i soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo in questione possano effettuare i suddetti pagamenti nella misura dell'ottanta per cento delle somme che sarebbero dovute:

- entro il 25 maggio per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
- entro le date ordinariamente previste per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi da maggio ad agosto 2020.

La restante parte delle somme dovute (pari al venti per cento) sarà versata cumulativamente entro il termine del **16 novembre 2020**, senza pagamento d'interessi.

17. Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134)

La legge di bilancio per il 2020 ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFE) da soggetti

residenti nel territorio dello Stato, estendendolo ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio (di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990), residenti in Italia, e agli enti non commerciali e alle società semplici, che detengono attività di natura finanziaria all'estero.

Con la disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge del decreto, viene stabilita:

- la misura, 100 euro su base annua, in cui si applica l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche (14.000 euro).

18. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)

L'articolo ha subito alcune modifiche nel corso dell'iter di conversione.

In specie, con la disposizione in esame, viene reintrodotta la facoltà di avvalersi della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva, da versare ai fini della rivalutazione, sono stabilite nella misura dell'11%:

- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **15 novembre 2020** (termine originariamente previsto 30 settembre, modificato in sede di conversione in legge del decreto "Rilancio"). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del **15 novembre 2020** (termine originariamente previsto 30 settembre, modificato in sede di conversione in legge del decreto Rilancio).

19. Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art. 138)

L'articolo in esame non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge del decreto.

I termini per l'approvazione delle tariffe in materia di TARI e IMU sono fissati al 31 luglio 2020, in linea con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020.

20. Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti (art. 139)

La disposizione in commento è stata confermata nel corso della conversione in legge del decreto.

Viene, dunque, previsto che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali stabiliscano, per le agenzie, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese, nell'ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico.

21. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)

Con l'articolo in esame, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge, viene prorogata al **1° gennaio 2021** (in luogo del 1° luglio 2020), la "moratoria" sull'applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori economici che non sono in grado di dotarsi - entro il **1° luglio 2020** - di un nuovo registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Per tali soggetti resta, naturalmente, fermo l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere, telematicamente con cadenza mensile, all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Inoltre, viene prevista una proroga - sempre al 1° gennaio 2021 - del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria, riguardante, ovviamente, i soli soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

22. Lotteria dei corrispettivi: proroga sei mesi (art. 141)

Viene confermata la proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, per l'avvio della "lotteria degli scontrini".

23. Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (art. 142)

L'articolo in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, rinvia alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021 (anziché 1° luglio 2020), l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

24. Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 143)

La norma, confermata nel corso dell'iter parlamentare, proroga di un anno - dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 - l'applicazione delle disposizioni, introdotte con il cd. "Decreto Crescita" (decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58), aventi ad oggetto una procedura automatizzata, ad opera dell'Agenzia delle entrate, di liquidazione dell'imposta di bollo, dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

25. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni - c.d. Avvisi bonari (art. 144)

La misura, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto, rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti dei c.d. "avvisi bonari", in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto in esame. Si tratta delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Inoltre, viene prevista la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I relativi versamenti potranno essere effettuati in

un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese.

26. Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)

Come noto, ai sensi dell'art. 28 ter del DPR n. 602 del 1973, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate deve verificare se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, deve trasmettere, in via telematica, apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione deve notificare all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

Con l'articolo in esame, confermato in sede di conversione del decreto, viene stabilito che, per l'anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non deve applicarsi la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico.

27. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147)

Confermata la misura – già prevista nel decreto-legge originario - che intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso un potenziamento dell'istituto della compensazione tramite il modello F24. In pratica, **per il 2020, è elevato da 700.000 euro ad 1 milione di euro** il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

28. Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (art. 148)

L'articolo in esame non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge del decreto.

Di conseguenza, con riferimento ai periodi d'imposta 2020 e 2021, viene previsto, un intervento che ha la finalità di introdurre misure volte ad adeguare gli ISA al fine di tener conto degli effetti causati dall'emergenza da COVID-19, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli indicatori.

In particolare, è previsto che:

- attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, vengano definite specifiche metodologie, basate su analisi ed elaborazioni, utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;
- vengano prorogati dei termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Inoltre, considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, per il periodo d'imposta 2018, nella definizione delle strategie di controllo l'Agenzia delle Entrate dovrà tenere conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

29. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149)

Vengono prorogati, senza modifiche nel corso della conversione in legge del decreto, i termini di versamento, che scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione e mediazione (tutti istituti deflativi del contenzioso tributario).

Il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione sono prorogati al **16 settembre 2020**.

Medesima proroga al 16 settembre 2020, per il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti succitati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

30. Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto (art. 150)

La modifica normativa, che non ha subito variazioni in sede di conversione in legge del decreto, ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento.

In base alla normativa vigente, la restituzione dovrebbe essere operata solo al lordo delle ritenute subite, mentre, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore.

Con l'articolo in esame, viene modificato il TUIR, al fine di prevedere che la restituzione delle somme, al soggetto erogatore, debba avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione. Tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 e fa salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto.

31. Differimento sospensione licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151)

L'articolo 67 del Decreto "Cura Italia" ha sospeso, sino al 31 maggio 2020, tra gli altri, i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori.

Tra i termini sospesi rientrano anche quelli per la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi), ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.

Con l'articolo in esame, confermato in sede di conversione del decreto, viene differito, al 31 gennaio 2021, la fine del periodo di sospensione dei termini sopra citati.

Il differimento del termine finale della sospensione non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche una sola violazione degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.

32. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153)

In sede di conversione in legge del decreto, la disposizione in esame è stata confermata senza modifiche. Pertanto, viene prevista, nel periodo di sospensione di cui all'art. 68 del decreto "Cura Italia", la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973. La citata disposizione (applicabile attraverso il servizio "Verifica inadempimenti" di Agenzia entrate Riscossione) impone alle Pubbliche amministrazioni di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di eseguire la segnalazione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di consentire che sia preventivamente assolto il pagamento delle somme iscritte a ruolo. L'articolo in commento, in sostanza, consente al soggetto interessato di ricevere direttamente il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A., anche se lo stesso risulta essere inadempiente per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

La disposizione trova applicazione anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento, con la conseguenza che i "soggetti pubblici", di cui all'art. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973, procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

33. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

Come noto, l'art. 68 del decreto Cura Italia stabilisce, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo**.

Con l'articolo in esame, integralmente confermato nel corso dell'iter parlamentare, la sospensione è differita dal 31 maggio al 31 agosto 2020.

Viene, poi, stabilito che, con riferimento ai **piani di dilazione** (in essere alla data dell'8 marzo 2020) e ai **provvedimenti di accoglimento** (emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020), la decadenza del debitore dalle rateazioni

e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque.

Il succitato articolo 68 ha previsto anche la proroga, al 31 maggio 2020, del termine di pagamento delle rate della **c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio"**, in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, consentendo che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi, in scadenza nell'anno in corso, possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Con l'articolo in esame, viene precisato che a tale ultimo termine (10 dicembre) non si applica la "tolleranza" di cinque giorni (di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018). Ciò, per garantire la sicura acquisizione nell'anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. Infine, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, viene rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate, per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

34. Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 (art. 156)

La disposizione non ha subito modifiche durante l'esame parlamentare. Viene anticipata al 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'anno finanziario 2019. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate deve provvedere alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti debbono procedere alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre.

35. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)

Al fine di evitare la concentrazione di notifiche degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione, di rettifica e di liquidazione, nonché per inviare le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale nei confronti dei contribuenti, nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, viene previsto che tali atti, per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (8 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, siano notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

La proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Viene, inoltre, disposto l'invio, nel 2021, delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emettere entro 60 giorni, dovranno essere individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una

comunicazione di notizia di reato. La disposizione fa salvi anche i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

In sede di conversione in legge del decreto in esame, viene precisato che le suddette proroghe non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

36. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)

La disposizione in esame non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge del decreto. Dunque, al fine di garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l'avviso di accertamento, con l'articolo 158, viene introdotta una disposizione, avente natura interpretativa, in base alla quale **la sospensione dei termini processuali**, stabilita dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.**

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza" (prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

37. Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 (art. 159)

La norma, confermata senza variazioni nel corso della conversione in legge del decreto, allarga la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730-dipendenti senza sostituto d'imposta, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730.

In particolare, con riferimento al periodo di imposta 2019, viene prevista la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

38. Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 160)

Prorogato al 31 dicembre 2021, il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

39. Rateizzazione del debito di accisa (art. 162)

Viene prevista la possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici, potendo modulare la richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni economiche in cui versa l'operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte dell'Agenzia. La disposizione non ha subito modifiche durante l'esame parlamentare.

40. Proroga in materia di tabacchi (art. 163)

La disposizione non ha subito modifiche durante l'esame parlamentare. Pertanto, la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo sui prodotti liquidi da

inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020, viene prorogata al 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi calcolati giorno per giorno.

41. Sostegno alle imprese di pubblico esercizio e al commercio su aree pubbliche (art. 181, commi da 1 a 1-quater)

L'articolo ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto.

Viene, in specie, confermata la disposizione, contenuta nel comma 1, che esonera, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, gli **esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande** dal pagamento:

- a) della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap);
- b) del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).

L'esenzione riguarda le tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991. Si tratta di:

- a) ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari;
- b) bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- c) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, è stata introdotta la previsione in base alla quale i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche** (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono esonerati dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (art. 45 del D.Lgs del 15 novembre 1993, n. 507) e dal relativo canone (art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

La tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Il canone di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 si riferisce al canone per l'occupazione temporanea dei medesimi spazi e aree a cui i comuni e le province possono decidere di assoggettare l'occupazione, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, in sostituzione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Viene, inoltre, **disposto il rimborso delle eventuali somme versate** nel periodo 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Per ristorare i comuni dalle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap per pubblici esercizi e commercio aree pubbliche vengono istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, due fondi, rispettivamente con dotazione di 127,5 milioni di euro e di 12,5 milioni per l'anno 2020. Alla ripartizione dei due fondi si provvede con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Contributo a fondo perduto (art. 25)

La disposizione, i cui contenuti sono stati interamente confermati nel corso dell'iter parlamentare, disciplina il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore

dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi.

Tale contributo non spetta, tra gli altri, ai professionisti ricompresi nell'articolo 27 del D.L. Cura Italia (Professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS), beneficiari invece dell'indennità di 1.000 euro prevista per coloro che hanno subito una riduzione del reddito di almeno il 33% rispetto al secondo bimestre 2019 dall'articolo 84 comma 2 del presente provvedimento.

Tra i destinatari del contributo sono infatti esclusi:

- i soggetti che abbiano cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza prevista per l'accesso allo stesso;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati;
- i soggetti che possono fruire delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27 del D.L. n. 18/2020) e per i lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38 del D.L. n. 18/2020);
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza di diritto Privato.

Il contributo spetta invece a coloro che hanno diritto all'indennità di cui all'art. 28 del D.L. n. 18/2020, ovvero ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago Commercianti ed Artigiani.

Ai fini della fruizione di tale contributo, devono ricorrere contestualmente le seguenti **condizioni**:

- a) ammontare dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- b) ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a far data dal 1° gennaio 2019 e per coloro che - all'insorgenza dell'evento calamitoso - abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tale evento, ed il cui relativo stato di emergenza era ancora in corso alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31.1.2020), viene invece disposta l'erogazione del contributo anche in assenza dei requisiti riguardanti la riduzione di fatturato di cui alla lettera b) del capoverso precedente.

Per questi soggetti il contributo a fondo perduto COVID19 spetta quindi anche se, ad esempio, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 fosse pari a zero e fosse quindi impossibile certificare la riduzione di fatturato. In tal caso, come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020, spetterà il contributo minimo di cui ai paragrafi successivi. Inoltre, per i soggetti costituiti a partire dal 2019, non deve poi essere effettuato alcun ragguaglio all'anno ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a cinque milioni di euro.

L'**ammontare del contributo spettante** è ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- **20%** per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;

- **15%** per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 400 mila euro e fino a a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
- **10%** per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

L'importo del contributo, comunque, non potrà risultare inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Viene disposto, inoltre, che il contributo a fondo perduto, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5, del TUIR (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

Per la richiesta del contributo è prevista la presentazione telematica di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di un intermediario delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal portale "Fatture e corrispettivi", ovvero, in assenza delle predette deleghe, dal **delegato alla presentazione dell'istanza, il quale è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione indicata nell'apposito riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica.**

L'istanza deve essere presentata entro il 13 agosto 2020, ovvero, in caso di successione d'azienda, da parte dell'erede richiedente entro il 24 agosto 2020.

Il richiedente beneficiario o rappresentante del beneficiario deve dichiarare nell'istanza la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma. **Nel caso in cui il contributo da richiedere sia d'importo superiore a 150.000 euro**, lo stesso richiedente deve sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione di regolarità ai fini delle disposizioni antimafia con evidenza di tutti i soggetti da sottoporre a verifica e di assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. Nella indicata circostanza, l'istanza non deve seguire il normale flusso telematico ma deve essere firmata digitalmente dal richiedente ed inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unitamente all'indicata dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

È prevista la corresponsione del contributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, con accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del beneficiario. Qualora, in seguito ai controlli, emergesse la non spettanza del contributo l'Agenzia procede con il recupero dello stesso, irrogando anche sanzioni.

Il soggetto firmatario dell'istanza inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate, nelle forme previste, è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria, qualora l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività. In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Per l'anno 2020, sono stimati pari a 6.192 milioni di euro gli oneri derivanti dal riconoscimento dei contributi in argomento.

2. Incremento Fondo Terzo settore (art. 67)

La disposizione, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede che, per sostenere gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19, venga

incrementata di 100 milioni di euro la seconda sezione del Fondo Terzo settore, per l'anno 2020.

3. Inserimento al lavoro dei care leavers (art. 67-bis)

Nel corso dell'iter parlamentare, è stato introdotto l'articolo in esame che inserisce fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (c.d. *care leavers*).

4. Modifiche all'articolo 31 del decreto Cura Italia in materia di divieto di cumulo tra indennità (art. 75)

In sede di conversione del decreto-legge Rilancio, è stata confermata la cumulabilità tra l'assegno ordinario di invalidità e le indennità previste nel Decreto Cura Italia, in favore dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30), dei lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38) e dei lavoratori autonomi e dipendenti che abbiano sospeso, ridotto o cessato la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (di cui all'art. 44).

5. Modifiche all'articolo 44 del decreto Cura Italia recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (art. 78)

In sede parlamentare, è stato confermato l'incremento del "Fondo per il reddito di ultima istanza", da 300 a 1.150 milioni di euro, istituito per il riconoscimento di un'indennità in favore di lavoratori dipendenti ed autonomi che abbiano sospeso, ridotto o cessato il rapporto di lavoro o la propria attività lavorativa a causa della crisi epidemiologica, per l'erogazione anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità a sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle casse previdenziali (con Decreto del 29.5.2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il termine di presentazione delle domande per il bonus di aprile è stata fissato alla data dell'8.7.2020).

La norma differisce, da trenta a sessanta giorni, il termine ultimo per l'adozione di uno o più decreti volti alla definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità nonché dell'eventuale quota del limite di spesa da destinare ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

La norma, abrogando l'articolo 34 del D.L. n. 23/2020, non richiede più ai fini del riconoscimento dell'indennità l'iscrizione in via esclusiva agli enti e casse di diritto privato. Viene, infine, limitato il riconoscimento dell'indennità a due condizioni: non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non essere titolari di pensione, alla data di presentazione della domanda.

6. Termini di validità del DURC (art. 81)

In sede di conversione in legge, è stato soppresso il comma 1 del testo originario dell'articolo in esame, che differiva al 15 giugno 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020. A seguito dell'abrogazione, dunque - analogamente a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - anche per il DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 trova applicazione la proroga della validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

7. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84)

La norma estende al mese di aprile il riconoscimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia e disciplina l'erogazione di ulteriori indennità per il mese di maggio 2020, ampliando per alcune fattispecie la platea dei destinatari o l'ammontare del bonus. In sede di conversione in legge del decreto, si è intervenuti unicamente in merito ai requisiti d'accesso previsti per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

a) *Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa*

È garantito per il mese di aprile 2020 il riconoscimento dell'indennità, pari a 600 euro (ex art. 27 del D.L. n. 18/2020), in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Viene, inoltre, disposta l'erogazione di un'ulteriore indennità per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro, per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 20 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il riconoscimento di tale indennità è, però, subordinato alla riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito dello stesso bimestre dell'anno 2019, da individuarsi secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per accedere all'indennità in argomento è necessario inoltrare domanda all'Inps, corredata da autocertificazione sul possesso dei requisiti sopra richiamati, che provvede all'erogazione. Ai fini delle opportune verifiche in merito, è prevista una cooperazione tra Inps e Agenzia delle Entrate tenute, rispettivamente, a comunicare i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione e a segnalare l'esito delle verifiche sui requisiti reddituali.

In favore, invece, dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sempre se iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro. Per fruire di tale indennità, i lavoratori co.co.co devono aver cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto.

b) *Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago*

Anche l'indennità di 600 euro introdotta dall'art. 28 del D.L. n. 18/2020, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, viene estesa al mese di aprile 2020. Per il mese di maggio 2020, invece, è previsto, al ricorrere di determinate condizioni, l'accesso al contributo a fondo perduto disciplinato dall'art. 25 del decreto in esame.

c) *Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali*

L'indennità introdotta dall'art. 29 del Decreto Cura Italia, pari a 600 euro, in favore dei lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, viene riconosciuta anche per il mese di aprile 2020. La platea dei destinatari è, inoltre, ampliata in favore dei lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, purché, alla data di entrata in vigore della disposizione ossia al 20 maggio 2020, non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

Al ricorrere dei suddetti requisiti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro e alla non titolarità di pensione, di rapporto di lavoro e di NASPI, per tutti i soggetti sopra richiamati è infine prevista l'erogazione di un'indennità, di ammontare pari a 1.000 euro, anche per il mese di maggio 2020.

d) Specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi

In caso di cessazione, riduzione o sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene disposta l'erogazione di un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro mensili, a specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi sotto riportate:

- lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Nel corso dell'iter parlamentare è stato disciplinato che, per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non destinatari del trattamento di integrazione salariale, la fruizione delle indennità in parola è invece subordinata al rispetto dei seguenti requisiti: versamento al predetto Fondo nell'anno 2019 di almeno 30 contributi giornalieri, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro – requisito già previsto dall'articolo 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - oppure di almeno 7 contributi giornalieri, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro. Tali lavoratori possono beneficiare però dell'indennità specifica per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo di cui al comma 8, lett. b) della disposizione in esame, e non anche di quella di cui al comma 10 del medesimo articolo e che riguarda i lavoratori intermittenti in generale;

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. In relazione a tali contratti, i soggetti in parola devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante da tali attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il riconoscimento dell'indennità in argomento è subordinato al verificarsi, alla data di presentazione della domanda, di due condizioni: non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, e non essere titolari di pensione.

e) Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo

Anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo viene riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità pari a 600 euro mensili, sia

al ricorrere delle condizioni previste all'art. 38 del D.L. n. 18/2020 - ovvero almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione - sia in presenza di almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per beneficiare di tale indennità, risulta però necessario non essere lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della disposizione.

Ciascuna delle indennità descritte nel presente paragrafo non concorre alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps in unica soluzione, a domanda, nel limite di spesa complessivo fissato, in sede di conversione del Decreto-legge, nella misura di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020 (in luogo di 3.840,8 milioni di euro previsti originariamente).

È previsto il monitoraggio del rispetto del limite di spesa da parte del suddetto Istituto, che provvede a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora le verifiche svolte evidenzino possibili scostamenti, anche prospettici, dal tetto massimo di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

In relazione alle modalità di erogazione delle indennità disciplinate dall'articolo in esame, la norma introduce una **parziale compatibilità con il reddito di cittadinanza**, escluso invece dal Decreto Cura Italia. Infatti, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità - se appartenenti a nuclei familiari già percettori di reddito di cittadinanza di ammontare inferiore a quello dell'indennità - potranno ottenere il bonus; ma, in luogo del versamento dell'intera indennità, sarà invece corrisposta un'integrazione al reddito di cittadinanza dovuto in ciascuna mensilità, fino appunto all'ammontare dell'indennità. Di conseguenza, viene incrementato di 72 milioni di euro, per l'anno 2020, il limite di spesa relativo al reddito di cittadinanza.

La norma dispone, infine, la **decadenza dal diritto** di richiedere le indennità relative al mese di marzo 2020, introdotte dal Decreto Cura Italia agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

8. Indennità per i lavoratori domestici (art. 85)

In ambito parlamentare non sono state apportate modifiche alla disposizione in esame che disciplina l'erogazione, per i mesi di aprile e maggio 2020, di un'indennità mensile - di ammontare pari a 500 euro - da riconoscere in favore dei lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Per la fruizione dell'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è necessario non essere conviventi con il datore di lavoro.

La norma prevede, inoltre, l'incumulabilità dell'indennità per i lavoratori domestici con le altre indennità previste dal Decreto Cura Italia - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30), dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38), ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'art. 44 del richiamato Decreto (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) - o con le indennità di cui all'art. 84 del decreto-legge Rilancio. Tale indennità, inoltre, non

spetta ai soggetti di cui all'art. 103 del decreto in esame, riguardante l'emersione di rapporti di lavoro.

Parimenti, l'erogazione dell'indennità prevista per i lavoratori domestici non è compatibile con il godimento del reddito di emergenza. Tale indennità è, invece, riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello dell'indennità.

È previsto che, ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento di quest'ultima, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Viene, quindi, incrementato il limite di spesa relativo al reddito di cittadinanza di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Per il godimento dell'indennità è richiesta la non titolarità di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, e la non titolarità di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

La richiesta di accesso all'indennità in argomento deve essere presentata all'Inps - anche per il tramite degli Istituti di Patronato - che provvede all'erogazione nel rispetto del limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020.

Detto Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i relativi esiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non sono riconosciute ulteriori indennità in caso di stime, anche prospettive, che si discostino dal limite di spesa prefissato.

9. Divieto di cumulo tra indennità (art. 86)

Viene confermata l'incumulabilità tra le indennità previste nel decreto-legge Rilancio per i liberi professionisti, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 84), per i lavoratori domestici (di cui all'art. 85) e per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno sospeso, ridotto o cessato il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa a causa del Covid-19 (di cui all'art.78) e per i lavoratori sportivi (di cui all'art.98).

Inoltre, tali indennità non possono essere fruite in caso di godimento dell'indennità erogata tramite Fondo di ultima istanza, normato dall'art. 44 del D.L. n. 18/2020, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

10. Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali (art. 89, comma 2- bis)

In sede di conversione, è stato introdotto il comma in questione teso a garantire la continuità anche in situazioni di emergenza dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali, previsti dalle leggi regionali. A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a definire le modalità per garantire l'accesso e la continuità del servizio sociale professionale e del segretariato sociale, del servizio di pronto intervento sociale, dell'assistenza domiciliare, delle strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e dei centri di accoglienza residenziali o diurni.

11. Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile (art. 89-bis)

Con tale disposizione viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 46 milioni di euro per il 2020,

per attuare la sentenza della Corte Costituzionale pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020.

In base alla sentenza sopra richiamata, il cosiddetto "incremento al milione di lire" (pari a 516,46 euro) - riconosciuto per vari trattamenti pensionistici dall'art. 38 della L. n. 448/2001 - deve essere assicurato agli invalidi civili totali, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età. Tale incremento, pertanto, deve essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano un reddito annuo pari o superiore a 6.713,98 euro.

12. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98)

La conversione in legge ha confermato il contenuto della presente disposizione, che prevede il riconoscimento di un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, di ammontare pari a 600 euro e nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Viene, poi, disciplinata l'incompatibilità di tale indennità con la fruizione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22).

Non si ha diritto all'indennità in esame anche nel caso di godimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia - così come prorogate e integrate dal Decreto Rilancio - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30), dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38). E' prevista, altresì, l'incompatibilità con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'art. 44 del D.L. n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).

È stabilito inoltre che le domande di accesso a tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, devono essere presentate unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e di tutte le indennità sopra richiamate.

Nel caso di fruizione per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 96 del Decreto Cura Italia, viene disposta l'erogazione anche per i mesi di aprile e maggio 2020 della medesima indennità pari a 600 euro, senza necessità di ulteriore domanda. Il Decreto emanato il 29.5.2020 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo sport, prevede quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di accesso all'indennità di aprile e maggio 2020 il 15 giugno ultimo scorso.

13. Spese per acquisto di beni e servizi Inps - Inail (artt. 101 e 102)

Viene autorizzato l'incremento - nella misura massima di 68 milioni di euro per l'Inps e di 35 milioni di euro per l'Inail (in decremento rispetto ai 45 milioni di euro originariamente previsti dal decreto-legge) - del valore medio delle spese sostenute

per l'acquisto di beni e servizi per l'esercizio 2020, da destinare ai servizi per l'erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori in conseguenza degli effetti negativi causati dalla crisi epidemiologica.

14. Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri (art. 103-bis)

Nel corso dell'iter di conversione, è stata introdotta la norma in esame che autorizza per l'anno 2020 la spesa di 6 milioni di euro, da destinare all'erogazione di contributi a beneficio dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE.

La disposizione, in particolare, riconosce un contributo in favore dei lavoratori frontalieri:

- residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali;
- operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE regolamentati da appositi accordi bilaterali.

Tali soggetti devono risultare titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero lavoratori subordinati o titolari di partita IVA, e devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e non rispondere ai requisiti per il godimento delle misure di sostegno previste dal D. Lgs. n. 22/2015 e dal D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020. Con decreto interministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i relativi criteri attuativi.

15. Assistenza e servizi per la disabilità (art. 104)

Con la disposizione in esame viene stabilito l'incremento, di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, dello stanziamento per il "Fondo per le non autosufficienze". Viene, inoltre, previsto l'aumento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse da destinare al "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" nonché l'istituzione del "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" per garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori in argomento nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, in sede di conversione del decreto-legge Rilancio, si è provveduto ad incrementare la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale destinando 5 milioni di euro all'erogazione sperimentale, per l'anno 2020, di ausili, ortesi e protesi degli arti, in favore di persone con disabilità fisiche, funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali. I relativi criteri di erogazione e i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale saranno definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

16. Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 204)

Come già normato dal decreto-legge Rilancio, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono riversate, nella misura del 50%, alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) INPS.

17. Associazioni sportive dilettantistiche (art. 218-bis)

In sede di conversione del decreto-legge Rilancio, è stata introdotta la norma in esame che autorizza una spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, per favorire la ripresa delle attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

1. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 38-quater)

L'articolo in esame, introdotto nel corso della conversione in legge del decreto, stabilisce che, nella predisposizione dei bilanci, il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività, di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice Civile, è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze concernenti gli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Viene, inoltre, stabilito che, nella predisposizione del bilancio di esercizio, in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività, di cui all'articolo 2423-bis, comma 1, numero 1), del Codice Civile, può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al comma 1, numero 1) dell'articolo 2427 del Codice Civile, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Le disposizioni in esame hanno efficacia ai soli fini civilistici.

2. Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore - Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 51-bis)

L'articolo in esame, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, posticipa ai bilanci relativi all'esercizio 2021 l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Contratto di rete con causale di solidarietà (art. 43-bis)

Introdotto nel corso dell'iter di conversione, l'art. 43-bis prevede la possibilità, per l'anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.

Tra le finalità del contratto di rete rientrano:

- l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;
- l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;
- l'assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Per il perseguimento delle predette finalità, le imprese possono far ricorso all'istituto del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di attività lavorative presso le imprese che partecipano alla rete (ex art. 30, co. 4-ter, D.Lgs. 276/2003).

La definizione delle modalità operative per dare attuazione alla codatorialità è demandata ad un apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Ministeriale, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del ~~D.L. 34/2020~~ decreto in esame.

Ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità (di cui all'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 5/2009), il contratto di rete stipulato per le predette finalità deve essere sottoscritto per atto firmato digitalmente con l'assistenza delle organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

2. Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 68)

Tale disposizione conferma la durata massima dei trattamenti di Assegno Ordinario pari, come previsto dall'art. 19 del D.L. 18/2020, a nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementati:

- di ulteriori cinque settimane, per i medesimi periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
- di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane, che, in recepimento di quanto già disposto dall'art. 1 del D.L. 52/2020 conferma la possibilità, esclusivamente per i datori di lavoro che hanno fruito integralmente delle prime quattordici settimane, di chiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 (cfr. art. 70 bis).

L'iter parlamentare ha modificato, invece, i termini di presentazione delle istanze poiché l'articolo in esame dispone che le stesse debbano essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo (e non più del quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Inoltre, sempre in recepimento di quanto disposto dal D.L. 52/2020, è stato disposto che, in sede di prima applicazione, i suddetti termini siano spostati al 17 luglio 2020.

Le domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 15 luglio 2020.

Con la legge di conversione è stata, infine, introdotta la possibilità di rettificare le domande per i datori che abbiano presentato erroneamente domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o con errori che ne hanno impedito l'accettazione. In tal caso possono presentare domande nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione competente.

3. Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria (art. 69)

Su questa disposizione, se pur di applicazione residuale per i nostri Settori, l'iter di conversione non ha prodotto modifiche, pertanto rimane salva la facoltà di "volturare" la CIGS in CIGO con causale "Covid-19", per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della stessa e per la durata massima complessiva prevista per gli altri trattamenti.

4. Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa Integrazione in Deroga (art. 70)

In sede di conversione, il provvedimento chiarisce che il trattamento di integrazione salariale in deroga (cd. CIGD) può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps.

La domanda di concessione del trattamento deve essere presentata all'Inps territorialmente competente a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione oraria.

In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello del periodo precedente.

Le domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 15 luglio 2020.

Con la legge di conversione è stata, inoltre, introdotta la possibilità di rettificare le domande per i datori che abbiano presentato erroneamente domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o con errori che ne hanno impedito l'accettazione. In tal caso possono presentare domande nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione competente

5. Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 70-bis)

Tale disposizione, di nuova introduzione, prevede una disciplina speciale per i trattamenti di integrazione salariale, agendo quindi sia sul trattamento di FIS che sulla CIGD.

Pertanto, in deroga agli artt. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020, sia in caso di Assegno Ordinario che di CIGD, oltre alle nove settimane di trattamento previste, la durata dell'integrazione salariale può essere prorogata di ulteriori cinque settimane e solo dopo aver interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane si possono richiedere le ulteriori 4 settimane anche antecedentemente al 1° settembre 2020, quindi senza soluzione di continuità.

6. Ulteriori modifiche in tema di integrazioni salariali (art. 71)

La disposizione interviene principalmente sull'art. 22 quater del D.L. n. 18/2020 "Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", poiché in sede di conversione è stata introdotta la seguente novità sulla presentazione della domanda di concessione del trattamento:

- deve essere presentata all'Inps territorialmente competente entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione oraria. Tale termine deve essere considerato decadenziale, tenendo conto che:

- in sede di prima applicazione, tale termine è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello del periodo precedente;
- per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Per i datori di lavoro che si avvalgono del pagamento diretto da parte dell'INPS è confermata la trasmissione della domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

7. Modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto Cura Italia in materia di specifici congedi per i dipendenti (art. 72)

Con la conversione del provvedimento, l'arco temporale previsto per la fruizione dei periodi di congedo, pari a trenta giorni, riconosciuto a ciascun genitore con figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata) viene ulteriormente esteso sino al **31 agosto 2020**.

Tali periodi sono indennizzati al 50% e coperti da contribuzione figurativa.

I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Rilancio".

Viene confermato che, in aggiunta ai congedi indennizzati, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e didattici, senza corresponsione di indennità, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Parimenti confermato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby-sitting, aumentato da 600 euro a 1200 euro ed è erogabile anche per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus baby-sitting è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

8. Modifiche all'articolo 24 del decreto Cura Italia in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 73)

La disposizione non è stata modificata, prevedendo che il numero di giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, per una spettanza totale, quindi, nel periodo considerato di 18 giorni (3 gg. maggio + 3 gg. giugno + 12 gg).

9. Modifiche all'articolo 26 del decreto Cura Italia in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 74)

La disposizione conferma al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative

terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.104/1992, è equiparato al ricovero ospedaliero.

10. Modifiche all'articolo 40 del decreto Cura Italia in materia di sospensione delle misure di condizionalità (art. 76)

La disposizione conferma l'estensione della sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione del Reddito di cittadinanza, NASPI e DIS-COLL da due a quattro mesi.

11. Modifiche all'articolo 46 del decreto Cura Italia in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

La legge di conversione ha confermato quanto introdotto nel Decreto "Rilancio", che ha prolungato da 60 giorni a 5 mesi il termine entro il quale è precluso procedere ai licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Entro il medesimo termine di 5 mesi vengono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Inoltre, il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

In sede di conversione del provvedimento è stato aggiunto, altresì, il comma 1 bis in base al quale, sino al 17 agosto 2020, la procedura di consultazione sindacale disciplinata dall'art. 47, comma 2, della Legge n. 428/1990, ai fini del trasferimento d'azienda - nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.

12. Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (art. 80-bis)

La disposizione, di nuova introduzione, prevede che l'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, deve essere interpretato nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

13. Reddito di emergenza (art. 82)

La disposizione, modificando la scadenza di presentazione della domanda da "entro il mese di giugno" ad "entro il mese di luglio", conferma l'introduzione del Reddito di Emergenza (c.d. "Rem"), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Rem viene erogato dall'INPS in due quote del valore tra 400 e 800 euro, ed è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia e con un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

14. Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga (art. 87)

La norma è stata convertita senza modifiche e prevede il riconoscimento di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno cessato la CIGD nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione (NASPI).

Tale indennità viene riconosciuta nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020.

15. Fondo Nuove Competenze (art. 88)

La disposizione conferma l'istituzione del Fondo Nuove Competenze prevedendo che, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del Fondo Nuove Competenze, costituito presso ANPAL, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Alla realizzazione degli interventi di formazione possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali ed il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori che, a tal fine, potranno destinare al Fondo Nuove Competenze una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

16. Lavoro agile (art. 90)

In sede di conversione del Decreto, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile sino al cessazione dello stato di emergenza è stato esteso anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

A completamento, si ricorda che la disposizione prevede, fino al termine del periodo di emergenza sanitaria, il riconoscimento del diritto al cd. smart-working per i lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni, senza necessità di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Inoltre, fino al termine del periodo di emergenza, il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza possono essere assolti in via telematica anche mediante la documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

17. Attività di formazione a distanza (art. 91)

La disposizione prevede che le attività didattiche dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) possano essere svolte, laddove possibile, con modalità a distanza. Al fine di assicurare il completamento dei suddetti percorsi, gli Istituti di istruzione provvedono ad individuare le modalità per il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova di verifica.

18. Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL (art. 92)

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione e prevede che le prestazioni di Naspi e Dis-Coll, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate di ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del Decreto "Rilancio" in esame.

19. Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato (art. 93)

In sede di conversione del Decreto è stato introdotto il *comma 1 bis* ai sensi del quale il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

E' stata confermata, altresì, la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La deroga ha portata generale in quanto riguarda sia i datori di lavoro che usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale, sia i datori di lavoro che non ne usufruiscono.

20. Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (art. 97)

Confermata la disposizione che prevede che i pagamenti effettuati dal Fondo di Garanzia per il TFR avvengono sul conto corrente del beneficiario ed il Fondo è surrogato al lavoratore anche nei confronti di eventuali condebitori solidali del datore di lavoro.

21. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98, comma 7)

Confermata la possibilità per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro di accedere alla CIGD di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

22. Osservatorio del Mercato del Lavoro (art. 99)

La disposizione conferma l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'Osservatorio Nazionale per il Mercato del Lavoro al fine di monitorare gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza COVID-19, in maniera da programmare adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Modifiche all'articolo 16 del decreto Cura Italia in materia di dispositivi di protezione individuale (art. 66)

Ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 le mascherine siano considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori che, nello svolgimento delle loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Con l'articolo in commento tale disposizione è stata estesa anche ai volontari (sanitari e non) nonché ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

2. Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (art. 66-bis)

L'articolo introduce procedure di semplificazione - in deroga alle norme tecniche vigenti - dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale importati e immessi in commercio, così da assicurarne il necessario fabbisogno.

Per le mascherine chirurgiche i criteri semplificati di validazione saranno definiti - entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - da un Comitato Tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle Regioni, da un rappresentante di Accredia (ente italiano di accreditamento), da un rappresentante dell'UNI, da un rappresentante degli organismi notificati.

Per i DPI i criteri semplificati di validazione saranno definiti - sempre entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - da un Comitato Tecnico composto da un rappresentante dell'INAIL, che lo presiede, da un rappresentante designato dalle Regioni, da un rappresentante di Accredia, da un rappresentante dell'UNI, da un rappresentante degli organismi notificati.

Ai componenti del Comitati Tecnici non spettano compensi o altri emolumenti comunque denominati.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione le Regioni definiranno le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI individuando le strutture competenti per le stesse. Restano comunque ferme le validazioni in deroga già effettuate dall'ISS e dall'Inail ai sensi dell'art. 15 del D.L. 18/20 convertito con la L. 27/20.

L'ISS e l'Inail rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

A decorrere dalla stessa data all'art. 15 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 sono soppressi i riferimenti relativi alla importazione e immissione in commercio delle mascherine chirurgiche e dei DPI.

Per tutta la durata dello stato di emergenza restano confermate le disposizioni dell'art. 5-bis (disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali) del D.L. 18/20 convertito con la L. 27/20.

3. Modifiche all'articolo 43 del decreto Cura Italia in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore (art. 77)

La norma, confermata in sede di conversione, estende la disciplina di cui all'articolo 43 del DL 18/2020, in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari, anche in favore degli enti del terzo settore. Si ricorda, a questo riguardo, che

l'articolo 43 ha previsto un finanziamento di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

4. Sorveglianza sanitaria (art. 83)

La disposizione – confermata senza modifiche in sede di conversione – impone ai datori di lavoro pubblici e privati, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale (svolta dal medico competente o, nei casi in cui non sia obbligatoria la sua nomina, dall'Inail) dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o altri fattori che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che *non* hanno l'obbligo di nomina del medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta dal datore di lavoro ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro. A questi ultimi non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 25 (obblighi del medico competente), 39 (svolgimento dell'attività del medico competente), 40 (rapporti del medico competente con il SSN), 41 (sorveglianza sanitaria) del d.lgs. 81/08 e smi.

Viene inoltre previsto che l'inidoneità alla mansione non possa in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Per sostenere le imprese nella fase di ripresa delle attività, l'INAIL viene autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al PON Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a euro 20.895.00 per il 2020 e pari ad euro 83.579.000 per il 2021.

5. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95)

Confermato in sede di conversione lo stanziamento di 403 milioni di euro per il finanziamento di interventi⁴ straordinari nella forma di incentivi alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e alle imprese sociali, al fine di ridurre il rischio di contagio.

L'importo massimo che viene concesso per gli interventi è pari a:

- 15mila euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
- 50mila euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
- 100mila euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Resta ferma la incompatibilità – già prevista nella disposizione originaria del decreto – con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

In sede di conversione è stato aggiunto all'articolo 95 il comma 6-*bis* che prevede che l'Inail potrà utilizzare in via eccezionale per l'anno 2020, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, una quota parte delle risorse di cui all' art. 8 comma 15 della L. 122/10 (operazioni di acquisto e vendita di immobili degli enti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza) pari a 200 milioni di euro.

⁴ Tra gli interventi si evidenzia l'acquisto di: apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori in un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Sempre a tal fine l'Inail adotterà, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati dal bando ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 dell'articolo in commento. Per l'approfondimento delle misure contenute nell'articolo 95 si rimanda alla nota del 25 maggio 2020 sui contenuti iniziali del decreto Rilancio..

6. Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro (art. 100)

Fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il Ministro del lavoro si avvale, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

L'articolo, non modificato in sede di conversione, mira a sostenere e ad incentivare l'adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all'adeguamento degli ambienti e si rivolge a soggetti esercenti attività di impresa, arti o professione operanti in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1⁵ e ad associazioni, fondazioni e altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore.

8. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

L'articolo 125 riconosce - in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione, anche delle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-*quater*, comma 4 della Legge 28 giugno 2019 n.58 - un credito di imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, Il credito di imposta spetta nella misura massima di 60mila euro per ciascun beneficiario, per un limite complessivo di 200milioni di euro per l'anno 2020.

In sede di conversione si previsto che il credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Testo Unico sui

⁵ Sono indicati nell'allegato 1: Alberghi; Villaggi turistici; Ostelli della gioventù; Rifugi di montagna; Colonie marine e montane; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; Gestione di vagoni letto; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; Ristorazione con somministrazione; Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi di asporto; Gelaterie e pasticcerie; Gelaterie e pasticcerie ambulanti; Ristorazione ambulante; Ristorazione su treni e navi; Catering per eventi, banqueting; Mense; Catering continuativo su base contrattuale; Bar ed altri esercizi simili senza cucina; Attività di proiezione cinematografica; Attività delle agenzie di viaggio; Attività dei tour operator; Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e di intrattenimento; Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca; Attività delle guide e degli accompagnatori turistici; Organizzazione di convegni e fiere; Attività nel campo della recitazione; Altre rappresentazioni artistiche; Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; Attività nel campo della regia; Altre attività di supporto alle attività artistiche; Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; Attività di biblioteche ed archivi; Attività di musei; Gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili; Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; Parchi di divertimento parchi tematici; Gestione di stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali; Stabilimenti termali.

Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Per l'approfondimento delle misure contenute nell'articolo 125 si rimanda alla [nota del 25 maggio 2020](#) sui contenuti iniziali del decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 30)

La norma, introdotta dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e approvata senza modifiche in sede di conversione, ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tale scopo viene affidato all'Autorità per l'energia (ARERA) il compito di ridurre le componenti fisse della bolletta relative agli oneri per "trasporto e gestione del contatore" e agli "oneri generali di sistema" per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, relativamente le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. Inoltre, per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

2. Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19 (art. 40)

L'articolo 40, già presente nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e approvato senza modifiche in sede di conversione, introduce importanti misure di sostegno ai titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade in ragione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti. Nel dettaglio la norma prevede possa essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo alle microimprese e alle piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti. Tale contributo deve essere commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. I soggetti aventi diritto al contributo devono avere sede in Italia e devono risultare attivi ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020. L'articolo chiarisce poi che il contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo sono individuate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico. Da ultimo si evidenzia che il comma 4 dell'articolo in esame prevede, al fine di verificare se i distributori di carburanti appartengano alla categoria delle micro imprese o delle PMI, che i ricavi si calcolino con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del DPR n. 600 del 1973 che

testualmente recita: "per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni".

3. Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (art. 41)

La misura, anch'essa contenuta nel testo iniziale del decreto legge in esame e approvata senza modifiche in sede di conversione del decreto, interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità al mercato dei certificati bianchi. In primo luogo (comma 1) viene prevista una proroga della chiusura dell'anno d'obbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Inoltre (comma 2) con riferimento ai certificati bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), viene consentito l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, considerando i possibili ritardi sulle scadenze preventivate a causa dell'emergenza sanitaria. In definitiva la norma permette di anticipare non solo il periodo di rendicontazione, ma anche l'inizio dell'emissione degli incentivi, salvaguardando così i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti.

4. Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico (art. 42-bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione del decreto legge in esame, aggiorna un precedente decreto sulla promozione delle energie rinnovabili (D.Lgs. 28/2011), alla luce dell'approvazione del Piano per l'energia e il clima (PNIEC). Viene quindi previsto che, tramite apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, vengano individuati interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica necessari a raggiungere entro il 2030, un livello di produzione di energia rinnovabile del 30% sul mix energetico nazionale, secondo quanto stabilito dal PNIEC.

5. Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani (art. 114-ter)

La misura, approvata in sede di conversione del decreto legge in esame, prevede l'inclusione nelle tariffe agevolate da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) degli investimenti necessari a sostenere interventi di potenziamento e realizzazione di infrastrutture per la distribuzione del gas nei comuni, già metanizzati o ancora da metanizzare, appartenenti alla zona climatica F, classificati come territori montani, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

6. Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)

La norma, già presente nel testo iniziale decreto in esame, è stata profondamente modificata nel corso dell'iter parlamentare di conversione. In particolare, l'articolo introduce un incremento al 110% della aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo, al tempo stesso, la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

Sono soggetti alla detrazione del 110% i seguenti interventi, per i quali, in sede di conversione del decreto in esame , sono stati rivisti i limiti di spesa e alcune delle caratteristiche tecniche, e segnatamente:

- per gli interventi di isolamento termico sono stati inclusi nella detrazione, in sede di conversione, anche i lavori svolti sulle superfici inclinate, oltre che sulle superfici opache verticali e orizzontali già indicate nel testo iniziale del decreto legge, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (lett. a). I nuovi limiti di spesa detraibile applicabili a queste opere sono di:
 - a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
 - c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore (ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi a sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari). In sede di conversione, è stata inserita la possibilità che la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale possa essere svolta anche a favore di collettori solari o, limitatamente ai comuni montani, tramite l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento. Per tali interventi i nuovi limiti di spesa detraibile applicabili sono di:
 - a) 20.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
 - b) 15 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari o - come previsto in sede di conversione - sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. In questo caso il limite di spesa detraibile rimane fissato a 30 mila euro. In sede di conversione è stata inserita la possibilità di sostituzione degli impianti con collettori solari o, limitatamente alle aree non metanizzate, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani, tramite l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Come già previsto dal testo iniziale del decreto in esame , possono accedere alla maggiorazione della detrazione anche **gli interventi di efficientamento energetico già inclusi nell'Ecobonus**, di installazione di pannelli fotovoltaici, di sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici, purché svolti congiuntamente a

uno dei suddetti interventi di efficientamento energetico che coinvolgono l'intero edificio. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e ai sistemi di accumulo l'agevolazione può inoltre essere goduta se gli interventi sono svolti congiuntamente a misure di adeguamento sismico.

In generale, per poter beneficiare della detrazione, gli interventi svolti, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o, se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E). Anche la certificazione rientra tra le spese detraibili.

In sede di conversione del decreto, è stato incluso il caso di immobili sottoposti a particolari vincoli tali da non rendere applicabili gli interventi strutturali di efficientamento energetico previsti dalla norma. In questo caso la detrazione del 110% si applica alle altre misure già contenute nell'**Ecobonus**, anche svolte singolarmente, purché, tramite questi interventi venga comunque garantito il miglioramento di due classi energetiche o, nel caso questo non fosse possibile, il raggiungimento di quella più elevata. Sempre nel rispetto di tali requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'efficientamento energetico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Si prevede inoltre che, l'agevolazione per l'installazione di pannelli fotovoltaici e di accumulo sia subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non sia cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. In sede di conversione del decreto, si è voluto specificare che, oltre all'autoconsumo diretto, sono incluse anche le modalità di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche. Inoltre, con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati.

La detrazione pari al 110% è prevista anche per le spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, già presenti nel c.d. **sisma bonus**, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, purché non si tratti di edifici ubicati in zona sismica 4. In sede di conversione, la detrazione è stata estesa alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché svolti congiuntamente a uno degli interventi del **sisma bonus** (comma 4).

La norma si applica agli interventi effettuati dai **condomini**, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione di proprietà indivisa. In sede di conversione, sono state inserite due categorie aggiuntive di possibili beneficiari delle detrazioni:

- gli enti del terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Per quanto riguarda gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le modifiche inserite in sede di conversione sanciscono che la detrazione si applica anche alle spese per efficientamento energetico, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Viene inoltre eliminato il divieto di poter usufruire delle detrazioni per interventi sulle seconde case, tramite l'introduzione, in sede di conversione del decreto legge, della possibilità per le persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni,

di beneficiare della detrazione al 110% limitatamente ad interventi effettuati su un limite massimo di due unità immobiliari (comma 10).

È inoltre previsto che il soggetto avente diritto alle detrazioni possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un **contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Questo beneficio ha la possibilità di essere ceduto secondo le norme previste dall'**articolo 121** del decreto legge in commento (comma 13).

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. I dati devono essere comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che dovrà definire anche le modalità attuative, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Ai fini della opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121, il comma 13 stabilisce che:

a) per gli **interventi di efficienza energetica** i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia della asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'ENEA. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli **interventi di adeguamento sismico**, l'efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione, della realizzazione dei lavori e del collaudo. In sede di conversione è stato inoltre disposto che l'asseverazione necessaria per poter usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, secondo quanto sancito dall'articolo 121, debba essere rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

I professionisti incaricati attestano, inoltre, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi. In caso di attestazioni o asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per certificazione, oltre alle sanzioni penali ove ci fossero i presupposti. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio (comma 14).

Rispetto agli interventi sopra descritti, in sede di conversione del decreto, è stato specificato in linea generale che **le misure contenute nell'articolo non si applicano** alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli) (comma 15-bis).

Ai fini della **semplificazione** dell'attuazione delle norme in materia di **interventi di efficienza energetica**, in sede di conversione, sono state introdotte alcune modifiche che intervengono sull'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, eliminando il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

Viene quindi inserito un ulteriore comma al sopra citato art. 14 (comma 2.1), in cui si prevede che – a partire dal 1° gennaio 2020 - per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2018, per **interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, si applichi una detrazione del 50%. Vengono inoltre esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

La detrazione si applica invece nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sempre in sede di conversione, con riferimento alle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali, viene disposto che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche non costituisce esercizio di attività commerciale abituale (comma 16-bis).

Inoltre, si stabilisce che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, tra cui l'installazione di impianti fotovoltaici, di cui all'art. 16-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi, si applichi fino a una soglia di 200 kW e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96 mila euro, per gli impianti rinnovabili che aderiscono ad autoconsumo collettivo o alle comunità energetiche. Si prevede, inoltre, che la detrazione del 110% per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, si applichi alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW per comunità energetica.

7. Differimento del termine di inizio lavori per i comuni beneficiari di contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale (art. 119-bis)

L'articolo, inserito in sede di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, proroga al 31 ottobre 2020 il termine massimo per l'avvio delle opere da parte dei Comuni beneficiari delle risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) stanziato nel 2019 per sostenere interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, a prescindere che il ritardo, rispetto all'attuale scadenza, sia dovuto a fatti imputabili all'amministrazione o meno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Nel corso dell'iter di conversione del decreto in esame sono state confermate gran parte delle disposizioni ambientali inizialmente presenti.

In particolare è stato confermato l'**articolo 133 che ha differito l'efficacia delle misure in materia di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021**. Si ricorda che la cd. plastic tax, che si applica a tutti gli oggetti in materiale plastico progettati e realizzati per avere un singolo utilizzo (da cui il nome di manufatti con singolo impiego o MACSI), sarebbe entrata in vigore il 1° luglio 2020, con l'obiettivo di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell'ambiente. L'imposta è pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta. La cd. Sugar Tax, invece, è un'imposta pensata per limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte e sarebbe entrata in vigore il prossimo 1° ottobre.

Anche l'**articolo 227**, relativo al regime speciale concesso alle imprese operanti nelle zone economiche ambientali (ZEA), e l'**articolo 228**, che ha introdotto misure volte alla riorganizzazione degli organi di supporto "tecnico-giuridico" della Commissione VIA-VAS, sono stati confermati. Per un approfondimento di queste disposizioni si rimanda alla nota del 25 maggio 2020 sui contenuti iniziali del decreto Rilancio.

Per quanto riguarda le novità introdotte nel corso del processo di conversione, si segnalano i seguenti articoli aggiuntivi.

1. Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini (art. 227-bis)

L'articolo 227-bis prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2020, per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n.979, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e rafforzare a tutela degli ecosistemi specialmente nelle aree protette.

2. Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto Cura Italia, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti (art. 228-bis)

L'articolo 228-bis abroga le disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, in piena emergenza epidemiologica da Covid-19, avevano previsto limiti sia quantitativi che temporali più ampi riguardo al deposito temporaneo di rifiuti. Una misura che era stata pensata per ovviare ai problemi logistici e gestionali che molte aziende, operanti nella raccolta e gestione dei rifiuti professionali, avevano dovuto affrontare a causa del Coronavirus.

3. Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (art. 229-bis)

L'articolo 229-bis riguarda lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, è previsto che, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, saranno individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Tali misure saranno volte a definire sia specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario e sia specifiche modalità di raccolta dei dispositivi utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di *box* dedicati presso i propri impianti.

Viene quindi istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il programma è finalizzato anche alla adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori.

Attraverso una modifica dell'articolo 15 del decreto Cura Italia, si stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione con decreto del Ministro dell'ambiente vengono definiti i criteri ambientali minimi, ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, al fine di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta ad euro centocinquanta (ai sensi dell'articolo 255, comma 1 bis del codice dell'ambiente in materia di abbandono dei rifiuti).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Incentivi auto Ecobonus (art. 44)

Confermato l'aumento, previsto originariamente dal Decreto, di 100 milioni di euro per il 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021, della dotazione di risorse del fondo del Ministero dello Sviluppo Economico, istituito dalla legge di bilancio 2019 (art.1, comma 1041, L. 145/2018), per la concessione di contributi all'acquisto, con o senza rottamazione, di autovetture a ridotte emissioni di CO₂.

Inoltre, attraverso l'inserimento in sede di conversione del Decreto dei commi da *1bis a 1 novies*, viene introdotto un **nuovo contributo statale**, ferma restando la disciplina dell'ecobonus (art 1, comma 1031 legge 145/2018), rispetto a cui può cumularsi, per gli acquisti, anche in locazione finanziaria, effettuati da persone fisiche e giuridiche dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, di autovetture (veicoli M1) nuove con emissioni di CO₂ inferiori a 110 g/Km.

L'entità del contributo varia da euro 750 a euro 2000 in funzione delle emissioni del veicolo acquistato e della presenza o meno della contestuale rottamazione di un altro veicolo.

Per dare diritto alla maggiorazione del contributo, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere immatricolato prima del 1° gennaio 2010 o deve avere più di 10 anni durante il periodo di vigenza della misura.

Il contributo statale è subordinato al riconoscimento di uno sconto da parte del concessionario al cliente, pari a €2.000 in caso di rottamazione, e a €1.000 in caso di acquisto senza rottamazione.

I contributi sono riconosciuti ai veicoli con emissioni di CO₂ inferiori a 60 g/Km, che hanno un prezzo ufficiale di vendita inferiore a 50.000 euro iva esclusa, e ai veicoli con emissioni comprese tra 60 e 110 g/Km, che rispettano una categoria emissiva non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e hanno un prezzo ufficiale di vendita inferiore a 40.000 euro iva esclusa.

Si prevede, inoltre, in caso di acquisto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, di un veicolo usato di classe emissiva non inferiore ad Euro 6, con emissioni di CO₂ pari o inferiori a 60 g/Km, con contestuale rottamazione di un veicolo delle classi da Euro 0 fino ad Euro 3, una riduzione del 40% degli oneri fiscali connessi al trasferimento di proprietà.

In caso di consegna per la rottamazione di un secondo veicolo (intestato da almeno 1 anno all'acquirente del nuovo veicolo o a un suo familiare convivente), viene previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo statale di €750 euro, che può cumularsi con quello previsto per l'acquisto dell'auto nuova con la contestuale rottamazione del primo veicolo, oppure può essere utilizzato, come credito d'imposta, entro tre anni, per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o normali, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Per la specifica attuazione di queste nuove misure incentivanti, si incrementa di 50 milioni di euro per il 2020 il fondo destinato all'ecobonus della legge di bilancio 2019.

2. Incentivi acquisto motoveicoli elettrici e ibridi (art. 44-bis)

L'articolo aggiuntivo introdotto in sede di conversione del Decreto, attraverso la sostituzione del comma 1057 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, recante la disciplina dei contributi per l'acquisto di motoveicoli elettrici e ibridi con contestuale rottamazione di mezzi più inquinanti, destina agli acquisti, nel 2020, di motoveicoli elettrici o ibridi, a 2, 3 o 4 ruote (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e), anche senza rottamazione, il contributo previsto pari al 30% del prezzo di vendita e comunque non superiore a 3.000 euro. In caso di contestuale rottamazione di un veicolo di categoria emissiva da Euro 0 a Euro 3, ovvero di un veicolo oggetto di

ritargatura obbligatoria ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2011, il contributo raggiunge il 40% del prezzo di vendita, nel limite, comunque, di 4.000 euro. Il contributo può essere riconosciuto fino ad un massimo di 500 veicoli acquistati e intestati, nel corso dell'anno, al medesimo soggetto. Tale limite, in caso di società controllate attraverso la maggioranza dei voti in assemblea, si estende ai veicoli complessivamente acquistati nel corso dell'anno.

3. Interventi a favore delle imprese ferroviarie (art. 196)

Confermata la previsione originaria del Decreto in materia, consistente, da un lato, nella corresponsione di 115 milioni di euro per l'anno 2020 in favore di Rete Ferroviaria Italiana a compensazione dei minori introiti dei pedaggi per accesso alla rete a causa dell'emergenza e, dall'altro, in un articolato sistema di sconti per i pedaggi che le imprese ferroviarie sono tenute a pagare a RFI per accedere alla rete.

4. Risorse aggiuntive incentivi trasporto combinato (art. 197)

Rimasta invariata, durante i lavori parlamentari, l'autorizzazione dell'ulteriore spesa di 30 milioni di euro nel 2020 per gli incentivi al trasporto combinato marittimo "Marebonus" e di 20 milioni di euro nel 2020 per gli incentivi al trasporto combinato ferroviario "Ferrobonus", recata originariamente dal Decreto.

5. Fondo danni settore aereo (art. 198)

Confermata l'istituzione prevista dal Decreto, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per il 2020, per la compensazione dei danni, diversi da quelli già previsti dall'art. 79 del D.L. "CuraItalia", subiti a causa dell'emergenza Covid-19 dalle compagnie aeree nazionali, titolari di licenza per trasporto passeggeri, che impiegano aerei con capacità superiore a 19 posti.

6. Lavoro portuale e trasporti marittimi (art. 199)

Invariata la previsione introdotta dal Decreto ai sensi della quale, in considerazione del calo dei traffici nei porti nazionali, le Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, possono disporre la riduzione dei canoni portuali per le imprese concessionarie, autorizzate alle operazioni portuali e fornitrici di manodopera temporanea (ex art 36 C.N., ed ex artt. 16, 17 e 18 della L.84/1994), compresi quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli sospesi dall'articolo 92, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18. Si ricorda che la riduzione dei canoni dovuti fino al 31 luglio 2020 potrà essere riconosciuta ai soggetti che dimostrino di aver subito nel periodo compreso dal 1° febbraio al 30 giugno 2020 una riduzione del fatturato superiore al 20%, rispetto allo stesso periodo del 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, a coloro che dimostreranno di aver subito la richiamata riduzione nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 novembre 2020, rispetto sempre allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le Autorità, inoltre, potranno disporre in favore del soggetto fornitore di manodopera temporanea nel porto, un contributo, nel limite massimo, per il 2020, innalzato a 4 milioni di euro in sede di conversione del Decreto, con un valore unitario conseguentemente portato a 90 euro per ciascun dipendente in relazione ad ogni giornata di mancato lavoro, rispetto al corrispondente mese del 2019. Confermata, inoltre, fermo restando quanto specificamente già previsto, a riguardo, per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la proroga di 2 anni della durata delle

autorizzazioni in corso rilasciate alle imprese di fornitura della manodopera temporanea nei porti.

Vengono, inoltre, confermate le proroghe di un anno delle autorizzazioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto rilasciate alle imprese portuali (art 16 della L.84/1994); delle concessioni in corso o scadute nel medesimo periodo rilasciate alle imprese ai sensi dell'art. 18 L.84/1994 e dell'art. 36 del codice della navigazione, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri; delle concessioni in corso o scadute nel medesimo periodo per i servizi di rimorchio. Tutte le richiamate proroghe non trovano applicazione nei casi in cui siano state già concluse entro il 23 febbraio 2020 procedure di gara ad evidenza pubblica per i relativi affidamenti.

Invariata, inoltre, la previsione, nel rispetto delle indicazioni europee, che il credito d'imposta previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno dai commi 98 e seguenti dell'art.1 legge 208/2015 e potenziato dalla disciplina delle Zone Economiche Speciali, si applichi anche alle imprese attive nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

Confermato, altresì, per mitigare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e garantire la continuità del servizio di ormeggio nei porti, nel limite di 24 milioni di euro per il 2020, il riconoscimento alle società cooperative erogatrici di tale servizio dell'indennizzo per le ridotte prestazioni rese dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Come noto, per finanziare le misure sopra esposte, è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2020, da destinare per 6 milioni di euro agli interventi di riduzione dei canoni portuali a cura delle Autorità di Sistema Portuale, qualora prive di risorse proprie per attuali, e per 24 milioni di euro agli indennizzi per i servizi di ormeggio.

Infine, per far fronte alle variazioni dei traffici marittimi, è stata confermata la possibilità per le Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, fino allo scadere di 6 mesi successivi alla cessazione dell'emergenza nazionale da Covid-19, di impiegare spazi e banchine a funzioni portuali diverse da quelle previste nei rispettivi Piani Regolatori Portuali.

In sede di conversione in legge del Decreto, è stata, inoltre, introdotta la proroga della durata delle concessioni per il servizio ferroviario in ambito portuale per un periodo pari a 12 mesi.

Con l'obiettivo di velocizzare la movimentazione delle merci, l'introduzione in sede di conversione del comma 8-bis ha stabilito che, sulla base di quanto previsto dal D.L. 18/2020 (art.2) in relazione all'assunzione di personale nell'organico del Ministero della Salute da destinare agli uffici periferici, la relativa ripartizione avverrà tra gli uffici cui fanno capo le strutture dei principali porti e aeroporti del Paese in maniera proporzionale alle certificazioni da questi rilasciate nell'ultimo triennio.

Inoltre, per accelerare le procedure di scambio di documentazione in ambito portuale, si è prevista la facoltà per i soggetti pubblici e privati di inviare documentazione di qualsiasi natura in formato digitale, e laddove sia necessaria la copia cartacea originale si è disposta la possibilità di sostituzione con idonee forme di autenticazione digitale ovvero l'invio secondo le modalità conformi alla tutela della salute adottate per l'emergenza Covid-19.

Le disposizioni recate dai commi 10-bis-10 *quinquies*, introdotti in sede di conversione, hanno previsto l'istituzione di un Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 presso lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una parte di questo fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata a compensare le Autorità di Sistema Portuale per i minori introiti dovuti ai minori volumi di traffici per i

provvedimenti normativi volti alla salvaguardia della sicurezza pubblica. La rimanente parte è destinata a compensare le imprese di navigazione che svolgono servizi di trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, con navi minori, che dimostrino di avere subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 luglio una riduzione di fatturato superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei due interventi esposti, la cui efficacia è, comunque, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Disposizioni in materia di operazioni portuali (art. 199-bis)

L'articolo in commento, inserito in sede di conversione, è intervenuto in materia di operazioni portuali di carico e scarico delle merci (art. 16 della Legge 84/94), limitando, a riguardo, le possibilità di autoproduzione delle stesse da parte delle compagnie di navigazione. In particolare, si prevede che, laddove non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali da parte dell'impresa autorizzata alle operazioni portuali o dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo, la nave può svolgere in autonomia tali operazioni a condizione che sia dotata di mezzi meccanici adeguati e il personale, aggiuntivo rispetto a quello della tabella di armamento, sia dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni. Inoltre, si richiede il pagamento del corrispettivo e il versamento di idonea cauzione. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sono stabilite le condizioni per lo svolgimento delle operazioni in autoproduzione, anche con particolare riferimento ai costi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico a corto raggio.

8. Trasporto Pubblico Locale (art. 200)

Confermate l'istituzione del Fondo per compensare le imprese di TPL e di trasporto regionale di passeggeri soggette a oneri di servizio pubblico della riduzione dei ricavi tariffari intercorsa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 a causa dell'emergenza Covid-19, nonché le altre misure previste dall'art. 200 del Decreto a supporto delle imprese del settore.

Inoltre, durante l'iter parlamentare si è previsto che nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali per la ripartizione dei fondi regionali per il trasporto pubblico locale di cui al D.L. 16/2005, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell'Economia e Finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata si autorizza a titolo di anticipo l'erogazione dell'80 per cento delle risorse per l'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie.

Si è disposto, altresì, che i fondi statali destinati all'acquisto di materiale per il trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzati anche per l'installazione di equipaggiamenti finalizzati a contenere rischi di contagio o per la realizzazione di progetti di servizi di trasporto della mobilità c.d. dolce, anche in modalità sharing.

Per ridurre gli effetti dovuti alla diffusione del COVID19, le risorse spettanti alle Regioni per gli anni dal 2014 al 2018 saranno trasferite in un'unica soluzione, e le somme residue dei trasferimenti, secondo le modalità già previste dal decreto, saranno assegnate alle aziende aventi titoli, sulla base delle istanze già presente dalle aziende stesse, alla data del 23 febbraio 2020.

In aggiunta, in tema di servizi di linea per il trasporto di persone si è previsto che tale tipologia di servizio può essere svolta anche mediante autovetture ad uso di terzi (taxi e NCC).

Infine, sono state incrementate di 10 milioni di euro, nel 2020, le risorse previste dall'art. 30 del D.L. 34/2019, per gli investimenti dei Comuni destinati a migliorare la qualità dell'aria del bacino della Pianura Padana.

9. Buono viaggio (art. 200-bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto, per incentivare l'utilizzo di servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC) da parte di persone a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, residenti nei comuni capoluoghi di Città Metropolitane o di Provincia, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il fondo contribuisce in misura pari al 50 per cento, e comunque per importi non superiori a 20 euro per viaggio, a ridurre il costo sostenuto dall'utente per ogni servizio di trasporto effettuato con NCC o taxi dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvederà al trasferimento delle risorse ai Comuni.

Le risorse saranno ripartite tra i Comuni per una quota pari a 4 milioni di euro, in proporzione alla popolazione residente e per la rimanente quota di 1 milione in parti uguali.

Infine, si prevede che ciascun ente locale individui i beneficiari del buono viaggio tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici riconducibili alla diffusione del virus COVID19 e tra quelli in stato di bisogno.

10. Fondo salva opere pubbliche (art. 201)

Confermato l'incremento, previsto dal Decreto, di 40 milioni di euro per l'anno 2020, della dotazione del cosiddetto "Fondo salva opere" istituito dalla legge 58/2019 per garantire i pagamenti a sub appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori nei casi di assoggettamento a procedure concorsuali dei rispettivi committenti.

11. Trasporto aereo (art. 202)

Confermate le disposizioni previste originariamente dal Decreto per la costituzione della nuova società per il trasporto aereo di merci e persone, nonché l'istituzione del fondo di 350 milioni di euro, nel 2020, per le compensazioni dei danni subiti dalle compagnie aeree con oneri di servizio pubblico.

In aggiunta, nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge, si è disposto che la "nuova Alitalia", entro 30 giorni dalla costituzione, rediga il piano industriale da trasmettersi alle Camere per l'espressione di un parere motivato da parte delle Commissioni competenti, che dovrà avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. Infine, si prevede la proroga di due anni delle concessioni attualmente in vigore per la gestione e lo sviluppo delle attività aeroportuali negli scali italiani, a far data dall'entrata in vigore della legge in commento.

12. Incremento fondo solidarietà trasporto aereo (art. 204)

Confermata la disposizione del Decreto che ha previsto che, a partire dal 1° luglio 2021, le maggiori entrate determinate dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, previsto dall'art. 6 quater del D.L. n. 7/2005, siano destinate nella misura del 50 per cento a finanziare il Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

13. Proroga convenzione Tirrenia CIN (art. 205)

Nelle more del completamento delle procedure necessarie per la definizione dei nuovi contratti di servizio pubblico per i collegamenti marittimi con le isole, il Decreto ha disposto, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, la proroga di validità della Convenzione in essere con la società Compagnia Italiana di Navigazione CIN per la continuità territoriale della Sardegna, della Sicilia e delle Isole Tremiti. Durante i lavori parlamentari per la conversione in legge si è stabilito, a riguardo, che tale proroga non possa protrarsi oltre la data del 28 Febbraio 2021.

14. Interventi Autostrada A24/A25 (art. 206)

Al fine di accelerare la messa in sicurezza antisismica e la piena funzionalità dell'autostrada A24/A25, confermata la nomina, prevista dal Decreto, con successivo DPCM, di un Commissario Straordinario, nonché le disposizioni recate, a riguardo, dal provvedimento d'urgenza.

Inoltre, attraverso l'introduzione del comma 5-bis in sede di conversione in legge, si prevede l'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 17 milioni per l'anno 2021 per la progettazione e realizzazione di due interventi sulla via Salaria (variante Trisungo-Acquasanta 2° lotto funzionale e realizzazione strada 4 corsie Km 36-54), che saranno inseriti nel contratto di programma di Anas spa, con priorità di finanziamento e realizzazione.

15. Rilancio del settore ferroviario (art. 208)

Confermati gli interventi previsti dal Decreto per sostenere la formazione del personale ferroviario nonché gli specifici interventi infrastrutturali da realizzare. Inoltre, attraverso l'aggiunta del comma 3-bis, effettuata durante i lavori parlamentari di conversione, si dispone che per rilanciare il polo portuale di Gioia Tauro la tratta ferroviaria Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono qualifica di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito al gestore dell'infrastruttura nazionale (RFI), che ne assume la gestione. Agli interventi di adeguamento, sviluppo e manutenzione delle infrastrutture trasferite, si provvede secondo le modalità dei contratti di programma rispettivamente investimenti e servizi con RFI. Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Calabria e Rete Ferroviaria Italiana, sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro definiscono, d'intesa fra loro, la programmazione delle attività per il rilancio logistico del polo a servizio del porto, e dei connessi interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni.

Confermate le autorizzazioni di spesa recate originariamente dal Decreto, a seguito dei lavori per la conversione in legge dello stesso, in riferimento allo svolgimento delle Olimpiadi del 2026, si aumentano di complessivi 31 milioni di euro i fondi per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo-Aeroporto Orio al Serio e di complessivi 78 milioni di euro la dotazione finanziaria prevista per gli anni dal 2020 al 2025, per il potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).

16. Autotrasporto (art. 210)

Invariate, durante i lavori parlamentari, le disposizioni contenute nel Decreto in favore dell'autotrasporto sul fronte delle risorse da utilizzare per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

17. Capitanerie di porto-Guardia costiera e comprensori militari (art. 211)

Confermata l'autorizzazione di spesa prevista dal Decreto per consentire al Corpo delle Capitanerie di Porto di fronteggiare, al meglio, i nuovi compiti e le nuove esigenze dettate dall'emergenza Covid-19, nonché la possibilità per il Ministero della Difesa di

stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, per affidare in uso temporaneo zone, impianti o strutture, inclusi nei comprensori militari.

18. Continuità servizi infrastrutture critiche (art. 211-bis)

Al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati attraverso le infrastrutture critiche, (*infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo per lo Stato*-D.Lgs 61/2011), l'articolo, introdotto in sede di conversione, ha previsto che i relativi operatori (società che gestiscono infrastrutture individuate con Decreto Dirigenziale del MIT o del MISE in attuazione dell'art. 5 del D.Lgs 61/2011, o con Decreto Direttoriale durante l'emergenza Covid-19, operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, società ed enti che gestiscono o ospitano servizi spaziali dell'unione Europea, nonché i sistemi spaziali nazionali, ogni altra società o ente di gestione di infrastrutture dichiarate critiche, con DPCM) sono tenuti ad adottare e aggiornare i propri piani di sicurezza, con misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze sanitarie, emanate dalle autorità competenti. L'aggiornamento dei piani di sicurezza relativo all'emergenza Covid-19 dovrà tenere conto delle linee guida emanate dalle Autorità competenti per la gestione della stessa e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria Infrastrutture critiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministeri dell'Interno e della salute, per quanto di propria competenza, emaneranno direttive per l'attuazione delle richiamate linee guida e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa.

19. Trasporto Pubblico Taranto (artt. 212 e 213)

Confermate le misure previste dal Decreto legge a sostegno del sistema di trasporto pubblico di Taranto e per la realizzazione del sistema bus "rapidtransit" .

20. Rinnovo mezzi per trasporto pubblico su acqua nel Comune di Venezia (art. 212-bis)

L'articolo, inserito in sede di conversione, prevede, per la salvaguardia ambientale, l'attribuzione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per il 2021 e 5 milioni di euro per il 2022 per l'ammodernamento della flotta dei mezzi del trasporto pubblico su acqua del Comune di Venezia.

21. Contributi straordinari ANAS e imprese ferroviarie (art. 214)

In aggiunta alle autorizzazioni di spesa, già previste dal Decreto legge in favore di Anas e delle imprese ferroviarie, per la compensazione dei danni subiti per effetto dell'emergenza Covid-19, in sede di conversione si è previsto che, per garantire l'accessibilità sostenibile in vista delle Olimpiadi del 2026, ANAS spa è destinataria di ulteriori risorse pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2020, per la realizzazione della SS42- variante Trescore- Entratico e a 10 milioni di euro, per l'anno 2020, per l'intervento di collegamento tra la strada statale n. 11 e la tangenziale ovest di Milano-variante di Abbiategrasso.

22. Misure a sostegno dei pendolari (art. 215)

Confermata la disciplina, prevista dal Decreto, della possibilità per i pendolari titolari di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale durante il periodo dell'emergenza Covid-19, di richiedere alle aziende erogatrici rimborsi per il mancato utilizzo degli stessi, a causa dei provvedimenti di limitazione della circolazione adottati dalle Autorità.

23. Misure per incentivare la mobilità sostenibile (art. 229)

Come noto, il Decreto ha previsto che le risorse del programma sperimentale "Buono mobilità" disponibili nel 2020 (pari a 70 milioni di euro), incrementate di 50 milioni di euro-diventati 70 milioni durante i lavori di conversione in legge, siano utilizzate per riconoscere un buono mobilità per i residenti maggiorenni nei Capoluoghi di Regione, nei Capoluoghi di Provincia, nelle Città metropolitane o nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, nel limite di 500 euro, per acquisti, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e *monowheel*, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture.

Si rammenta, a riguardo, che le risorse del programma sperimentale relative agli anni successivi (2021-2024) saranno utilizzate per riconoscere ai cittadini residenti in Comuni oggetto di procedura d'infrazione europea per la qualità dell'aria, che rottameranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture e motoveicoli più inquinanti, contributi pari rispettivamente a 1.500€ e 500€ da utilizzare entro tre anni per l'acquisto, anche in favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Il beneficio di questa seconda versione del buono mobilità sarà consentito, in presenza delle condizioni, anche a chi avrà fruito della prima. Inoltre si è disposto che le risorse previste dal Decreto Clima per finanziare la realizzazione e l'ammodernamento di corsie preferenziali da parte dei Comuni possano essere impiegate anche per la progettazione e realizzazione di piste ciclabili.

A questo proposito, si evidenzia che la disposizione ha introdotto all'interno del Codice della Strada la definizione di alcuni elementi utili per la mobilità ciclabile (casa avanzata e corsia ciclabile), disciplinandone le modalità di realizzazione ed ha esteso a Enti Pubblici e imprese con più di 100 dipendenti, aventi sede in Capoluoghi di Regione, di Provincia, Città Metropolitane o Comuni con più di 50.000 abitanti, l'obbligo di redazione del piano spostamenti casa-lavoro e di nomina del *Mobility Manager*.

Durante i lavori parlamentari per la conversione in legge, confermata l'esclusione dei servizi di trasporto scolastico dalla moratoria di penali e riduzioni di corrispettivo in conseguenza della mancata erogazione degli stessi, causata dai provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19, si è, però, istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo specifico, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato ai Comuni per riconoscere alle imprese di trasporto scolastico, ristori economici per la mancata esecuzione delle prestazioni previste nei relativi contratti, a causa dell'emergenza Covid-19. Un successivo decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, determinerà la ripartizione, tra i Comuni interessati, delle risorse del fondo.

Viene, infine, autorizzata la spesa di 1 milione di euro, nel 2020, per riconoscere ai maggiorenni residenti nella gronda della laguna di Venezia, che hanno sostituito o sostituiranno dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 motori a due tempi delle imbarcazioni con motori elettrici, contributi fino al 60% del prezzo di acquisto e comunque non superiori a 500 euro. Un successivo decreto interministeriale stabilirà modalità e termini per la concessione e l'erogazione del contributo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Indennità requisizione strutture alberghiere (art. 146)

La disposizione, confermata in sede di conversione senza modifiche, , interviene sull'art. 6 comma 8 del Decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27) per prevedere che, nei casi di requisizione di strutture alberghiere per fare fronte a improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento di soggetti contagiati Covid-19, venga immediatamente riconosciuto al proprietario dell'immobile un primo ristoro dell'indennità di requisizione in forma di acconto. Viene dilazionata di quaranta giorni la corresponsione dell'importo definitivo, per dar modo di operare nel modo più corretto possibile la stima da parte dell'Agenzia dell'Entrate del valore di mercato su cui si applica il parametro dello 0,42% ai fini dell'indennità di requisizione.

2. Misure per la promozione turistica in Italia - Tax credit vacanze (art. 176)

Confermata in sede di conversione senza modifiche anche la disposizione in materia di tax credit vacanze, volta a riconoscere, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito **ISEE non superiore a 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed & breakfast*.

Il credito, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è pari a **500 euro** per ogni nucleo familiare e si riduce a **300 euro** per i nuclei composti da due persone e a **150 euro** per quelli composti da una sola persona.

Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- a) le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

Il credito in parola è fruibile nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Le modalità applicative della misura sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'INPS e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e da eseguire anche avvalendosi della PagoPa S.p.A.

3. Esenzioni dall'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico (art. 177)

Confermata in sede di conversione l'abolizione della prima rata dell'IMU – quota Stato e quota Comune – per l'anno 2020 in favore:

- a) degli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) degli immobili rientranti nella categoria D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed e breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività economiche ivi esercitate.

Nel corso dell'iter parlamentare di conversione l'agevolazione è stata anche agli immobili con categoria catastale D in uso da parte di imprese di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Si tratta, in questo caso, di imprese che non esercitano attività del turismo.

4. Fondo turismo (art. 178)

Confermata l'istituzione, presso il MIBACT, di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Tale Fondo potrà essere incrementato, per 100 milioni di euro, nell'anno 2021.

5. Promozione turistica in Italia (art. 179)

In tema di governance dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, con una modifica apportata in sede parlamentare alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 179, si prevede che, in base all'adeguamento dello Statuto dell' ENIT da effettuarsi con le tempistiche definite dall'entrata in vigore del decreto legge in analisi ed alla conseguente nomina dei nuovi Organi, il componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia stessa con funzioni di amministratore delegato venga nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo previa consultazione – e quindi sentite – con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

6. Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia (art. 180)

Ai sensi dell'art. 180 - confermato in sede parlamentare - il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione annuale, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Ai gestori delle attività ricettive che omettono o ritardano nel riversare ai Comuni in tutto o in parte gli importi di tali imposte e contributi si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente.

Viene altresì introdotto un obbligo di dichiarazione, che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

La stessa disciplina sanzionatoria e lo stesso diritto di rivalsa vengono introdotti anche nell'articolo 4, comma 5 ter del decreto legge n.50 del 2017 al fine di equiparare, sotto tali profili, il regime delle locazioni brevi e dei soggetti che incassano i canoni o i

corrispettivi o che intervengono nel pagamento dei medesimi a quello delle strutture ricettive e dei loro gestori.

Viene istituito anche un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza della adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

7. Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator (182, commi 1 e 3)

Confermato in sede di conversione lo stanziamento di 25 milioni di euro per il 2020 attribuito al fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator.

8. Viaggi ferroviari e musei gratuiti per studenti universitari (art. 182, commi 1-bis e 1-ter)

Con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 182, in logica di sviluppo del turismo culturale, si stabilisce che studenti universitari, di master, di dottorati di ricerca in università e istituzioni di alta formazione possano avere, per un mese a scelta nel corso dell'anno 2020, accesso gratuito al trasporto sulla rete ferroviaria italiana nonché nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che in essi si svolgono. Per tale misura viene definito il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno in corso. Un decreto del MIT, di concerto con il MEF, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in analisi stabilirà le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di tale misura.

9. Concessioni beni del demanio marittimo (art. 182, comma 2)

Nel corso dell'iter parlamentare il comma 2 dell'articolo 182 in tema di concessioni demaniali è stato riformulato.

Il primo passaggio della disposizione conferma i contenuti dei commi 682 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 numero 145, che fissano, per le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo vigenti al 30 dicembre 2018, una validità residua di 15 anni oltre tale data.

Quindi, in considerazione della necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni causati dall'emergenza COVID-19, si stabilisce che le Amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari, che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio - non solo marittimo, ma anche lacuale e fluviale - i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili e di quelli per il rilascio o assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data della entrata in vigore della legge di conversione in esame. L'utilizzo, da parte dei concessionari, dei beni oggetto di tali provvedimenti è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce la evoluzione delle opere. Le suddette disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione o della decadenza del titolo per fatto o colpa del concessionario

10. Rimborsi dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 182, comma 3-bis)

Da ultimo, con l'introduzione del comma 3 bis dell'art. 182, viene parzialmente modificata la disciplina del rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, inizialmente introdotta con l'articolo 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 e successivamente modificata con l'articolo 88 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 di

conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 - cd "Cura Italia, per i cui contenuti si rinvia alla nota del 1 maggio 2020.

Le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge in analisi prevedono innanzitutto l'allungamento da 12 a 18 mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso dai fornitori dei rispettivi servizi in favore dei clienti nei casi di recesso dai rapporti instaurati, con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, per via di sopravvenuta impossibilità a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale estensione del periodo di validità del voucher si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della disposizione in analisi.

L'obbligo di operare i rimborsi senza ricorrere all'emissione di voucher - già previsto per viaggi studio ed altri viaggi facenti parte del programma di formazione degli studenti della scuola dell'infanzia o delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado - viene esteso ai soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca (es. ERASMUS) riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Tornando invece ai casi in cui il rimborso può essere effettuato tramite voucher, le novità introdotte in sede di conversione prevedono che non sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario/cliente solo qualora il recesso di cui ai precedenti punti venga esercitato entro il prossimo 31 luglio e che il rimborso avvenga comunque entro 14 giorni dalla data di esercizio del recesso.

Ulteriore novità introdotta in sede di conversione del decreto legge in analisi è quella che impone al soggetto emittitore del voucher di rimborsarne al cliente il valore qualora questi, decorsi diciotto mesi dall'emissione, non ne abbia usufruito per la prenotazione di altri servizi offerti dall'emittitore stesso o da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Il rimborso dovrà avvenire entro 14 giorni dalla richiesta. Solo nel caso di voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, la richiesta di rimborso, sempre in caso di mancata fruizione, potrà essere effettuata decorsi 12 mesi - e non 18 - dall'emissione.

Ultimo importante elemento di modifica introdotto riguarda la tutela dei consumatori in possesso di voucher non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. A tale scopo viene istituito nello stato di previsione del MIBACT un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per l'anno 2021 per l'indennizzo dei consumatori interessati. L'indennizzo verrà riconosciuto nel limite della dotazione del fondo stesso. Un Regolamento adottato dal MIBACT, di concerto con il MEF e con il MIT, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione stabilirà criteri, modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Contributo per l'educazione musicale (art. 105-ter)

La misura introdotta riconosce, per il 2020, un contributo per le spese sostenute per la frequenza di cori, bande e scuole di musica, nel limite di spesa di € 10 milioni.

In particolare, il contributo è riconosciuto - per un importo non superiore a € 200 - ai nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente (ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013), non superiore a € 30.000, per le spese sostenute per:

- frequenza di lezioni di musica presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020;
- frequenza di cori, bande e scuole di musica "riconosciuti da una pubblica amministrazione".

Il contributo può essere richiesto una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia stata sostenuta con versamento bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento tracciabili. Modalità e termini per la richiesta e l'erogazione del contributo devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui emanazione non è previsto un termine.

2. Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 183, comma 1)

Confermato in sede di conversione l'incremento da 130 euro a 245 milioni di euro per l'anno 2020, con possibilità di incrementare ulteriormente il Fondo nella misura massima di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Misure di sostegno a favore di istituti e luoghi di cultura, nonché di imprese e istituzioni culturali (art. 183, comma 2 e 3)

Viene istituito, presso il MIBACT, un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali con una dotazione per il 2020 di 171,5 milioni (in luogo degli iniziali 210 milioni). Il fondo è destinato a sostenere l'attività delle librerie, della filiera dell'editoria - inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti di autore - e dei musei e istituti di cultura non statali, con l'obiettivo anche di prevedere meccanismi di ristoro delle perdite verificatesi a seguito della cancellazione, per via dell'emergenza epidemiologia, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Uno o più decreti del MIBACT, da adottare entro 30 giorni dalla conversione del Decreto legge in esame, stabiliranno le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse.

Confermata la spesa di 100 milioni per il 2020 al fine di assicurare il funzionamento di musei e altri istituti e luoghi di cultura statali.

4. Fondo unico per lo spettacolo (art 183, commi 4, 5 e 6)

Confermati senza modifiche i criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo Spettacolo nel periodo 2020-2022 - sia alle fondazioni lirico sinfoniche che agli organismi dello spettacolo dal vivo - in deroga alla disciplina generale, a seguito della sospensione delle attività di spettacolo deliberata per far fronte all'emergenza sanitaria. Per i dettagli si rinvia alla nota del 25 maggio scorso sui contenuti iniziali del decreto rilancio.

5. Interventi per il cinema e l'audiovisivo (art 183, comma 7)

Il MIBACT può adottare appositi decreti a valere sugli stanziamenti fissati per il cinema e l'audiovisivo di cui alla legge 220/2016, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito dagli articoli 13 e 21 della stesa legge.

6. Capitale italiana della cultura 2021-2023 (art. 183, commi 8 e 8-bis)

Il comma 8-bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge, dispone che il titolo di Capitale italiana della cultura, già attribuito alla città di Parma per il 2020 e rinnovato per il 2021 a causa dell'emergenza COVID-19, sia attribuito, in via

legislativa per il 2023, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia.

7. Capitale italiana del libro (art 183, comma 8-ter)

Per il 2020 il titolo di Capitale italiana del libro, è conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, senza la selezione prevista dalla recente legge 15 del 2020 (sulla promozione e sostegno della lettura)

8. Art-bonus (art. 183, comma 9)

Il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (cd Art bonus) viene esteso anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

9. Incremento del Fondo "Carta della cultura" (art. 183, comma 10-bis)

Il comma 10-bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge in analisi, prevede un incremento, per il 2020, del Fondo "Carta della cultura". In particolare, l'incremento è pari, per il 2020, a 15 milioni di euro. Si ricorda che l'articolo 6 della Legge 13 febbraio 2020, n. 15 ha istituito la "Carta della cultura", di importo nominale pari a € 100, con la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.

10. Rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 183, commi 11 e 11-bis)

Intervenendo sull'articolo 88 del decreto legge "Cura Italia" viene fissato fino al 30 settembre 2020 il periodo in cui si configura la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura. A fronte della istanza di rimborso, l'organizzatore dell'evento provvede al rimborso (opzione inserita in sede di conversione) o alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dalla emissione. Si precisa che il voucher assolve all'obbligo di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Con una integrazione intervenuta in sede di conversione si prevede che l'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

Inoltre è stato introdotto il comma 2 bis al citato articolo 88 del decreto Cura Italia volto ad estendere l'applicazione delle procedure di rimborso per sopravvenuta impossibilità della prestazione anche ai contratti di acquisto di titoli di accesso e di biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle prime misure di contenimento derivanti dall'articolo 3 del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle misure medesime, nonché comunque per i soggetti che, dalla medesima data, si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 88 bis, comma 1, lettere a), b) e c). Si consente dunque di provvedere al rimborso per quegli eventi sospesi nei territori inizialmente interessati dalle misure di contenimento a partire dal 23 febbraio 2020 o comunque per quei soggetti colpiti, sempre dal 23 febbraio 2020, dai divieti di allontanamento. Il comma 11-bis, stabilisce

che le procedure di rimborso summenzionate si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Card cultura per i diciottenni (art. 183, comma 11-ter)

Il comma 11 ter incrementa di 30 milioni di euro le risorse destinate, per il 2020, alla Card cultura per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, di cui all'articolo 1 commi 357 e 358 della Legge 27 dicembre 2019 numero 160. Pertanto, con tale integrazione, le risorse da destinare a coloro che compiono 18 anni nel 2020 ammontano a 190 milioni di euro.

12. Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo di musica dal vivo (art. 183, comma 11-quater)

Il comma 11 quater istituisce, nello stato di previsione del MIBACT, un Fondo per il sostegno dei soggetti che producono e distribuiscono spettacoli di musica, non già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020. In particolare il Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020, è destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, compresi gli enti in forma cooperativa e associativa costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020, che non siano già finanziati a valere sul FUS. Il Fondo è istituito anche per sopperire ai mancati incassi provenienti dalla vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalle prescrizioni correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse verranno ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in analisi.

13. Fondo per la cultura (art. 184)

L'articolo 184 è stato sostanzialmente confermato in sede di conversione, con la sola integrazione del nuovo comma 5 bis che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione del programma per la **candidatura di Padova nella lista del patrimonio mondiale UNESCO**.

14. Patrimonio culturale immateriale (art. 185-bis)

L'articolo 185 bis autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2020 per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale inserito nella lista dell'Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19. Per la definizione del patrimonio culturale immateriale, si richiama la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 2 della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la Legge numero 167 del 27 settembre 2007, ha stabilito che per "patrimonio culturale immateriale" si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale immateriale si manifesta tra l'altro nei seguenti settori: tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo; artigianato tradizionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E AGRICOLTURA

1. Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici (art. 28-bis)

L'articolo, inserito in sede di conversione, dispone - con riferimento ai contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente - che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche sono obbligati ad attivare la procedura di revisione del piano economico finanziario qualora i dati trasmessi all'Agenzia delle entrate mostrino un calo del fatturato nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica superiore al 33 per cento.

La rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dall'emergenza.

1. Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali (art. 33 bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede su richiesta e senza oneri per l'assicurato, la proroga di 3 mesi della validità dei contratti di assicurazione obbligatoria per i titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 de TULPS, nonché dei contratti di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020. La proroga è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.

2. Proroga delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (art. 181, commi 4-bis e 4-ter)

Le disposizioni, inserite in sede di conversione, stabiliscono che le concessioni in titolo, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, per la durata di 12 anni secondo le linee guida adottate dal MISE e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali come ditta attiva salvo che non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Inoltre, in attesa del riordino della normativa sul commercio su aree pubbliche, per garantire la tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria ed in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, se necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla normativa vigente ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

3. Definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e per le strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica (art. 182, comma 2-bis)

La disposizione, inserita in sede di conversione, stabilisce che, con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi sanitaria e dell'esigenza di consentire alle imprese dei settori più colpiti l'accesso a misure di sostegno mirate, viene assegnato all'ISTAT il compito di definire, entro 60 giorni data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione per attribuire un codice ATECO specifico alle imprese del commercio, della ristorazione ed alle strutture ricettive mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione, di un elemento ulteriore per evidenziarne il nesso turistico territoriale.

Per l'individuazione di tali aree l'ISTAT si avvale:

- a) della classificazione relativa alla territorialità delle aree-turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 del decreto del ministro delle finanze del 26 febbraio 2000 concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore e successivi aggiornamenti;
- b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali il rapporto tra numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).

4. Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 222)

L'articolo in sede di conversione è stato completamente sostituito.

La nuova formulazione del testo contempla una serie di interventi volti a favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica.

In particolare la disposizione prevede l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro, dovuti dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per i seguenti settori: il settore agriturismo, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni, ma l'efficacia delle stesse sarà comunque subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il testo prevede, inoltre, l'istituzione di «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020 a favore della zootecnia. Tale dotazione è, infatti, finalizzata all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. I criteri e le modalità di attuazione delle suddette misure verranno definiti con uno o più decreti del Mipaaf. Tali aiuti dovranno comunque essere definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19».

Tra i diversi interventi contemplati, la disposizione in esame prevede, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero (c.d. cambiale agraria) e, anche, di 30 milioni di euro per l'anno 2020 per l'incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica.

Il comma 6 dell'articolo in esame, nel modificare il comma 520 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 16), prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie emergenti volte ad incrementare i processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti, attraverso tecnologie blockchain, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Inoltre per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura viene istituito un fondo di 20 milioni di euro per il 2020, che sarà definito con decreto del Mipaaf e riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente tale attività, purchè non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (comma 8).

5. Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 (art. 222- bis)

La disposizione prevede che le imprese agricole danneggiate da eccezionali gelate, occorse nel periodo tra il 24 marzo e il 3 aprile u.s., che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 102 del 2004. Tale disposizione deroga alla previsione che limita gli interventi compensativi esclusivamente al caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura (articolo 1, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo.

L'articolo prevede, inoltre, che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi.

Infine, la disposizione in commento incrementa di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale (art.15, comma 2, del d.lgs. 102/2004) per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle suddette eccezionali gelate.

6. Contenimento produzione e miglioramento della qualità (art. 223)

L'articolo, confermato senza modifiche in sede parlamentare, stanziava 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese del settore vitivinicolo che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna.

La disposizione prevede, inoltre, che la riduzione della produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento, rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Mipaaf n. 7701 del 18 luglio 2019, che devono essere analizzate congiuntamente con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21, presenti nel registro telematico.

La norma prevede, infine, che con decreto del Mipaaf saranno stabilite le procedure attuative, le priorità d'intervento, nonché i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.

7. Misure in favore della filiera agroalimentare (art. 224)

L'articolo in esame modifica l'articolo 10-ter del decreto-legge n. 27 del 2019 (c.d. decreto-legge emergenze agricole) aumentando sino al 70 per cento la percentuale di anticipo dei contributi PAC per le imprese agricole che hanno diritto ad averlo secondo la procedura ordinaria.

Il secondo comma della disposizione in esame, nel modificare l'art. 78 del decreto-legge n. 18/2020, specifica, che nel caso di utilizzo agronomico di alcune materie derivanti dal latte, compreso il siero, la normativa di riferimento debba essere quella prevista per gli effluenti di allevamento. Al suddetto articolo 78 è stato, inoltre, aggiunto il comma 3-decies, con il quale si prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Istituto Nazionale di statistica definisca una specifica classificazione merceologica, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO, per le attività di coltivazione idroponica e acquaponica (senza suolo o fuori suolo).

Il terzo comma dell'articolo in commento modifica, anche, l'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, concernente la "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*", stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo debba essere pari o inferiore a 30 tonnellate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-regioni, verranno definite le aree vitate nelle quali è ammessa, in deroga, una resa massima di uva ad ettaro fino a 40 tonnellate in base alle risultanze degli ultimi cinque anni di produzione.

Viene, inoltre, portato a sei mesi il termine per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo.

E' inoltre previsto che le modalità di applicazione per il monitoraggio della produzione di latte vaccino e ovino, siano stabilite con due decreti separati, uno riguardante la produzione latte bovino, l'altro la produzione di latte ovino.

Infine, all'articolo in esame, è stato aggiunto, in sede di conversione, il comma 5 -bis che, ha sostituito il comma 4-octies dell'art. 78, decreto-legge n. 18 del 2020, concernente la sospensione dei termini di scadenza dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, ed ha previsto l'estensione della suddetta proroga anche per gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici stabilendo che tale proroga è valida per dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

8. Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (art. 224-bis)

L'articolo, inserito in sede di conversione, prevede l'istituzione di un "*Sistema di qualità nazionale del benessere animale*" a cui possono aderire volontariamente gli allevatori che rispettano il disciplinare sottoponendosi ai controlli previsti.

Le modalità di produzione saranno definite con uno o più decreti emanati dal Mipaaf e dal ministero della Salute e dovranno prevedere: il rispetto di parametri di salute e di benessere degli animali superiori a quelli attualmente previsti dalla normativa europea e nazionale, inclusi quelli relativi alle emissioni nell'ambiente, distinguendo per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento.

In particolare verrà definito uno specifico segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al sistema di qualità del benessere nazionale animale; le procedure di armonizzazione e coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità già autorizzati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame; le misure di vigilanza e controllo; le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati

esistenti, operanti nel settore agricolo e sanitario, insieme con le modalità di alimentazione ed integrazione dei sistemi dove vengono registrati i risultati dei controlli ufficiali, prove e diagnosi effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dai sistemi alimentati dal veterinario aziendale.

Con decreto del Mipaaf e del Ministero della Salute, viene, infine, istituito un organismo tecnico scientifico per definire il regime e le modalità di gestione del sistema e il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi del reg. (UE) n.765/08, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento.

9. Sostenibilità delle produzioni agricole (art 224-ter)

L'articolo in esame, inserito in sede di conversione, prevede l'istituzione di un sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola le cui regole produttive sono definite da uno specifico disciplinare di produzione che dovrà essere aggiornato, almeno una volta l'anno, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale tradotti in specifiche modalità produttive e gestionali.

A tal fine la norma prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana in cui i dati e le informazioni confluiscono nella Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) di cui al Regolamento (CE) 1217/2009.

Il Disciplinare dovrà essere approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890 e si basa sulle Linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011. Le procedure, ivi delineate, dovranno far da guida per l'adesione al sistema di certificazione.

Infine, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo potrà essere estesa anche ad altre filiere agroalimentari.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264)

La disposizione, di seguito riportata, non ha subito modifiche nel corso dell'esame parlamentare.

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione degli ostacoli burocratici, la disposizione **introduce una serie di misure valedoli** dalla data di entrata in vigore del decreto e **fino al 31 dicembre 2020**.

Al **comma 1**, la **lettera a)** prevede che, nei procedimenti che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza in atto, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sostituiscono ogni tipo di documentazione richiesta al fine di comprovare i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa di settore, anche in deroga a quanto espressamente previsto.

Rimane salvo, tuttavia, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011.

La **lettera b)** interviene in materia di **autotutela**. Stabilisce infatti che i provvedimenti amministrativi illegittimi adottati in relazione all'emergenza, possono essere annullati d'ufficio, purché vi sia un interesse pubblico in tal senso, **entro il termine di tre mesi**, in luogo di quello ordinario di diciotto mesi. Il termine decorre dall'adozione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio assenso. Rimane comunque salva la possibilità di procedere all'annullamento d'ufficio anche oltre tale termine nel caso in cui i provvedimenti siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti, o dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, purché accertate con sentenza passata in giudicato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste.

La **lettera c)** specifica che, qualora l'attività in relazione all'emergenza sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli articoli 19 e seguenti della L. 241/1990 (**SCIA o SCIA Unica**), il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19, quindi nel caso di provvedimento illegittimo, è di **tre mesi**, e decorre dalla scadenza del termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

La **lettera d)** stabilisce che, per i procedimenti di cui alla lettera a), la revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della L. 241/1990, è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.

La **lettera e)** prevede che, nei casi di silenzio assenso endoprocedimentale tra amministrazioni pubbliche e tra queste e gestori di beni o servizi pubblici (art. 17-*bis*, comma 2 della L. 241/90) o di silenzio assenso formatosi nell'ambito della conferenza di servizi semplificata (art. 14-*bis*, commi 4 e 5 della L. 241/90) o simultanea (art. 14-*ter*, comma 7 della L. 241/90), il responsabile del procedimento **è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso**.

Si tratta di una disposizione volta a superare l'inerzia che si registra, talvolta, successivamente alla formazione del silenzio assenso nella fase endoprocedimentale in modo da garantire la chiusura del procedimento in tempi certi.

Il **comma 2** dell'articolo contiene disposizioni volte ad assicurare l'attuazione del principio secondo il quale la pubblica amministrazione non può richiedere che le siano forniti nuovamente documenti e informazioni già in suo possesso, e che trovano espressione, in particolare, nelle disposizioni in materia di autocertificazione (art. 18, L. 241/1990) e dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000).

A tal fine, le **lettere a), b) e c)** del comma modificano, il **DPR 445/2000** e il **D.Lgs. 82/2005** (Codice dell'amministrazione digitale).

Riguardo al primo provvedimento, viene modificato il comma 1 dell'articolo 71 in modo da specificare i casi nei quali le amministrazioni effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR, prevedendoli anche nei casi di "ragionevole dubbio".

Viene inoltre aggiunto il comma 1-*bis* all'articolo 75, prevedendo che, nel caso di dichiarazione mendace, è prevista la revoca degli eventuali benefici già erogati e il **divieto di accesso** a contributi, finanziamenti e agevolazioni **per un periodo di due anni**. Sono fatti salvi, tuttavia, gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari o sociali di particolare disagio.

Infine, l'articolo 76, che prevede che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia, viene modificato prevedendo che, in tali circostanze, la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale **sia aumentata da un terzo alla metà**.

L'articolo modifica, poi, l'articolo 50 del D.Lgs. 82/2005, in materia di disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 dell'articolo, che stabilisce che i dati trattati da una pubblica amministrazione siano resi accessibili e fruibili alle altre amministrazioni quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, viene modificato al fine di prevedere che, oltre a quello dell'art. 43 del DPR 445/2000, sia comunque **fatto salvo il disposto dell'art. 71** del medesimo DPR che, nello stabilire le modalità di effettuazione dei controlli, prevede ad esempio la possibilità di chiedere all'amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto indicato nella certificazione e quanto risultante nei suoi registri.

Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo, è inoltre inserito il nuovo comma 2-*ter* che prevede che, ai fini della fruizione dei dati da parte di altre pubbliche amministrazioni o dei gestori di servizi pubblici, le amministrazioni detentrici predispongano appositi **accordi quadro**. Con gli stessi accordi quadro, le amministrazioni detentrici assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del DPR 445/2000, la conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati in loro possesso, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 4, del DPR.

Infine, viene modificato l'articolo 50-ter del D.Lgs 82/2005 in materia di **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**. Conclusa la fase di sperimentazione gestita dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, la gestione della piattaforma viene affidata alla Presidenza del consiglio dei Ministri.

Inoltre, viene estesa l'operatività della banca dati in modo da ricomprendervi, oltre ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 2, lettera a) del decreto), anche quelli detenuti dai gestori di servizi pubblici, comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse (lettera b) e le società a controllo pubblico escluse le società quotate che non rientrino nella precedente categoria (lettera c). Tali disposizioni continuano a non applicarsi alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

La **lettera d)** del **comma 2** dell'articolo in commento stabilisce poi che, nell'ambito delle verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non può chiedere la produzione di informazioni, atti o documenti già in suo possesso o in possesso di altra amministrazione. Ogni sanzione disposta nei loro confronti per la mancata esibizione dei suddetti documenti è nulla.

Il **comma 3** prevede che gli accordi quadro previsti dal nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 50 del Codice dell'amministrazione digitale di cui sopra, siano predisposti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame.

Infine, il **comma 4** stabilisce che le disposizioni dell'articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, e pertanto **prevalgono su ogni diversa disciplina regionale**.

2. Semplificazione procedimenti in materia di edilizia (art. 264, comma 1, lett. f)

In sede di conversione non sono state apportate modifiche o integrazioni alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 264, che introduce, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, misure di semplificazione per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria.

Resta, quindi, ferma l'applicabilità della Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) a tutti quegli interventi edilizi consistenti in opere contingenti e temporanee, destinate

ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e relativi ad opere diverse da quelle riferibili all'attività edilizia libera (art. 6, D.P.R. 380/2001). Per questi interventi non sono richiesti permessi, autorizzazioni o altri atti di assenso, ad eccezione degli eventuali titoli abilitativi previsti per i beni culturali, come stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Parte II, D.Lgs. 42/2004).

E' confermata anche la possibilità di mantenere le opere edilizie realizzate, previo accertamento della loro conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, con esonero dal pagamento del contributo di costruzione eventualmente previsto. La domanda va trasmessa, entro il 31 dicembre 2020, al comune competente e l'esito viene rilasciato entro 60 giorni. L'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni e atti di assenso prescritti avviene mediante Conferenza di servizi semplificata, mentre, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, accertando la compatibilità paesaggistica degli interventi eseguiti (art. 167, D.Lgs. 42/2004).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Rafforzamento del sistema delle start-up innovative (art. 38)

La norma agisce nell'ambito della misura "Smart&Start Italia".

Vengono stanziati per il 2020 risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro, per il rafforzamento di quanto concesso in forma di finanziamento agevolato alle cosiddette "Start-up innovative", nonché 10 milioni come contributi a fondo perduto (ai sensi del regolamento europeo sugli aiuti "de minimis") per sostenere l'acquisizione da parte delle start-up innovative dei servizi di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e di altri soggetti pubblici o privati operanti per il loro sviluppo (commi 1 e 2).

In sede di conversione, è stato inserito il nuovo comma 2-bis che destina fino al 5 per cento delle suddette risorse per il finanziamento delle seguenti iniziative:

- a) comunicazione sul sistema delle start up, in particolare per fronteggiare l'emergenza Covid e sulle iniziative finanziate con i contributi a fondo perduto di cui sopra;
- b) promozione, valorizzazione delle start up e sostegno al raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
- c) di informazioni su iniziative condotte per l'acquisizione dei servizi di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e di altri soggetti pubblici o privati operanti per il loro sviluppo.

Viene confermata l'assegnazione al «Fondo di sostegno al venture capital», sempre a beneficio esclusivo delle start up innovative e delle PMI innovative, di altri 200 milioni a sostegno degli investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e altri investimenti mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso del contributo. Le modalità attuative sono definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto dal MISE (comma 3).

Per incentivare la ricerca per fronteggiare l'emergenza, viene estesa anche alle start-up innovative la possibilità di essere ricomprese tra i soggetti cui possono essere commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d'imposta secondo l'articolo 1, comma 200 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

Viene prorogato di 12 mesi il termine per la permanenza delle Start up innovative nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, nonché eventuali termini previsti per

la decadenza da incentivi pubblici. Tale proroga non è rilevante ai fini della fruizione di agevolazioni fiscali e contributive previste (comma 5).

E' riservata una quota di 200 milioni per il rilascio delle garanzie del Fondo di garanzia a favore delle PMI, sia a favore delle start-up innovative sia delle PMI innovative. Le imprese accedono al Fondo in base alle modalità tempo per tempo vigenti, incluso quanto previsto dall'art. 13 del DL 23 del 2020 (comma 6).

In alternativa alla detrazione del 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente ovvero tramite organismi di investimento collettivo, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, prevista nel decreto legge 179/2012, con il presente decreto (comma 7) sarà possibile detrarre un importo pari al 50% della somma investita in start-up innovative; vengono ammesse a tali aiuti (incentivi in de minimis) solo le start-up iscritte alla Sezione Speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento, il quale non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, i 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

All'art.4 (Piccole e medie imprese innovative) del DL n.3 del 2015 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti) viene aggiunto un comma sugli incentivi in de minimis all'investimento in PMI innovative, che prevede come all'imposta sul reddito delle persone fisiche si detragga il 50% della somma investita dal contribuente – direttamente o tramite organismi di investimento collettivo - nel capitale sociale delle PMI innovative iscritte alla Sezione Speciale del Registro delle imprese (comma 8). Anche per le PMI innovative l'investimento massimo detraibile non può eccedere i 100.000 euro annui e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, il MISE di concerto con il MEF individua le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 7 e 8.

Modificando l'articolo 26 bis del Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) si dispone che l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti agli stranieri che intendono effettuare investimenti per almeno 500.000 euro (in luogo degli attuali 1.000.000 euro) in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno 250.000 (in luogo degli attuali 500.000 euro) nel caso di start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese (comma 10).

Vengono estese – nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente – alle **start-up del Territorio del cratere sismico del centro Italia** (ossia i territori colpiti dagli eventi sismici di ottobre 2016 e gennaio 2017 specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016) le agevolazioni del progetto "Smart&Start" per le start-up innovative previste per quelle presenti nelle zone colpite dal sisma di cui al Decreto del MISE del 24 settembre 2014 (comma 11).

E' istituito con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, presso il MISE, il "**First Playable Fund**", un fondo per lo sviluppo dell'industria di intrattenimento digitale (comma 12).

A sostegno della concezione e ideazione di videogiochi destinati alla distribuzione commerciale, necessarie a produrre prototipi, saranno erogati contributi a fondo perduto per il 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso tra 10.000 e 200.000 euro per singolo prototipo. I contributi saranno assegnati e utilizzati esclusivamente per la creazione di prototipi, dietro domanda delle imprese che abbiano i requisiti (sede nello spazio economico europeo; soggette a tassazione in Italia; con capitale minimo interamente versato e patrimonio non inferiore a 10.000 euro; classificate ATECO 58.2 o 62). Le spese ammissibili riguardano il personale impiegato, le prestazioni professionali commissionate all'esterno, le attrezzature tecniche e le licenze software. Il prototipo di videogioco finanziato dovrà essere

realizzato entro i 18 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità della domanda da parte del Ministero (commi 13-17).

La modalità di presentazione delle domande, i criteri per le loro selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione, di verifica, controllo e rendicontazione e le cause di decadenza e revoca saranno definite con decreto MISE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (comma 18).

2. Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione (art. 42)

Confermato senza modifiche l'articolo 42 del decreto ai sensi del quale, presso il Ministero dello Sviluppo economico viene istituito un "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni per il 2020, per favorire, attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off, la valorizzazione e l'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.

L'offerta destinata a questo scopo sarà quella di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture, consulenza tecnica e scientifica, formazione e diffusione dei risultati delle ricerche, attività di supporto alla crescita di start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. Il MISE potrà intervenire, a valere sulle disponibilità del fondo, con la sua partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, tramite ENEA come soggetto attuatore, che potrà procedere attraverso una fondazione, la "Fondazione Enea Tech", da costituire al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza del sistema produttivo.

A questo fine è autorizzata la spesa di 12 milioni per l'anno 2020. Il patrimonio della Fondazione può essere supportato da soggetti pubblici o privati, così come alle sue attività possono contribuire enti pubblici e privati. Può usufruire in comodato beni del demanio e del patrimonio dello Stato. I suoi investimenti a favore dell'integrazione di iniziative di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico possono prevedere la partecipazione di imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, risorse dell'Unione Europea. Ai fini del presente articolo non sono previsti gli oneri di motivazione analitica stabiliti dall'art.5 del decreto legislativo 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

3. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 239)

Confermata, in sede di conversione, l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Le risorse sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che provvede alla relativa gestione allo scopo di coprire le spese per gli interventi a favore di una strategia di condivisione e uso a fini istituzionali del patrimonio informativo pubblico, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione ed erogazione dei servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal Codice per l'Amministrazione Digitale.

La individuazione degli interventi a cui sono destinate le risorse è demandata a decreti del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (art. 46-bis)

Come noto, l'art. 49 del decreto "Crescita" (D.L. n. 34 del 2019), per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, ha concesso, a tale tipologia dimensionale di imprese, esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per i periodi di imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (dettagliate nel testo di legge), fino ad un massimo di 60.000 euro.

L'articolo 12-bis del successivo decreto "Liquidità" (D.L. n. 23 del 2020) ha esteso il credito di imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, per il solo anno 2020, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Con l'articolo 46-bis, introdotto in sede di conversione in legge, vengono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse previste a copertura del credito d'imposta di cui al suddetto art. 49 del decreto-legge "crescita" (pari a 5 milioni di euro). Le risorse sono destinate anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state annullate a causa dell'emergenza COVID-19. Le somme aggiuntive sono destinate a imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico come ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

2. Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione (art. 48)

Vengono stanziati ulteriori 250 milioni di euro per il fondo di promozione integrata (ex art.72 del DL 18/2020) per un totale di 400 milioni di euro.

E' costituito presso SIMEST S.p.A. un fondo di garanzia con l'obiettivo di alleggerire le PMI che richiedono crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dall'onere di costi e di procedure amministrative (fornire fidejussioni bancarie e assicurative a copertura di parte dei crediti avuti).

E' soppresso il riferimento ai limiti degli aiuti de minimis (Comunicazione CE C(2020)1863 final) per i cofinanziamenti a fondo perduto ex lettera d), art.72, comma 1, DL n.18/2020, fino al 50% dei finanziamenti concessi.

La dote finanziaria del fondo 394/81 è aumentata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e il Comitato agevolazioni (ex art.1, comma 270, Legge di bilancio 2018) può incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento inclusi nel fondo 394/81. Inoltre, i finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/81 e i cofinanziamenti e le garanzie concessi ex art.72, comma 1, lettere d) e d-bis), DL n. 18/2020, possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis, fermo restando l'obbligo di notifica alla CE.

Le due agevolazioni temporanee sopra descritte si applicano alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021.

In sede di conversione, è stato inserito il nuovo comma 3-bis volto a prevedere che per lo sviluppo di servizi di informazione, export-management e promozione di contatti commerciali per le PMI da parte delle camere di commercio italiane all'estero vengano stanziati ulteriori 5 milioni di euro posti in disponibilità del MISE.

L'articolo, al comma 5, prevede spese fino al 2022 per completare la realizzazione del

Tecnopolo di Bologna al fine di potenziare la partecipazione nazionale a progetti di ricerca europei. Sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

3. Proroga del pagamento dei diritti doganali (art. 161)

Il comma 1 prevede la proroga di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi, per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

I suddetti articoli prevedono:

- la concessione della libera disponibilità della merce per l'operatore senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati che vengono annotati in conto debito apposito, pagamento al quale l'operatore dovrà ottemperare entro un massimo di 30 giorni (art.78);
- l'autorizzazione ad una maggiore dilazione per i diritti afferenti la sola fiscalità interna fino ad un massimo di 90 giorni, inclusi i 30 di cui sopra (art.79).

Il comma 2 definisce i requisiti oggettivi e soggettivi dei titolari di conto debito che possono beneficiare della dilazione di pagamento di cui al comma 1, ovvero:

- soggetti di cui art. 61, comma 2, lettera o) del DL n. 18 del 17 marzo 2020, ovvero soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti indicati dall'art. 18, commi 1 e 3, del DL n.23 dell' 8 aprile 2020, ovvero soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto ai rispettivi mesi del precedente periodo d'imposta (art. 18, comma 1) e soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto ai rispettivi mesi del precedente periodo d'imposta (art. 18, comma 3).

Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

1. Proroga della sospensione dell'esecuzione di sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo (art. 17-bis)

La disposizione, inserita in sede di conversione, interviene sul comma 6 dell'art. 103 del DL 18/2020 prorogando ulteriormente, fino al 31 dicembre 2020, la proroga degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo già in vigore fino al 1 settembre 2020.

2. Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato (art. 135)

La disposizione che ha sospeso, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento del contributo unificato (art. 135, comma 1) nonché

dettato disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 135, comma 2) è stata confermata senza modifiche.

3. Modifiche all'articolo 83 del decreto Cura Italia, e disposizioni in materia di processo civile e penale (art. 221)

Mentre è stata confermata la sospensione, dal 9 marzo all'11 maggio, del termine per proporre querela di cui all'art. 124 del cod. penale, durante l'esame in Parlamento si è reso necessario reinserire numerose disposizioni, già contenute nell'art. 83 del DL 18/2020 la cui efficacia, a seguito delle modifiche operate dalla legge di conversione (legge 70/2020) è venuta a cessare il 30 giugno u.s..

In particolare, per quanto di più diretto interesse, si segnalano le seguenti disposizioni che si applicano fino al 31 ottobre 2020:

- negli uffici che offrono tale possibilità, si prevede l'obbligo del deposito telematico, da parte del difensore, degli atti processuali e dei documenti per le parti già costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione presso il tribunale, le corti di appello, i processi esecutivi ed i procedimenti di ingiunzione;
- i relativi obblighi di pagamento del contributo unificato sono assolti telematicamente anche mediante la piattaforma PagoPA. Se i sistemi non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica;
- il giudice può disporre, comunicandolo alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza, che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, sono sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti soltanto istanze e conclusioni che possono essere depositate fino a 5 giorni prima della data dell'udienza. Le parti possono presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice che provvede entro i successivi 5 giorni. Se nessuna parte effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice fissa una nuova udienza e se nessuna parte si presenta alla nuova udienza, la causa è cancellata dal ruolo ed il processo è estinto;
- anche per i procedimenti civili in Corte di cassazione, viene riproposto il contenuto dell'art. 83 prevedendo che il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori possa avvenire in via telematica. In questo caso il pagamento del contributo unificato dovrà avvenire con modalità telematiche;
- si continua a prevedere la partecipazione da remoto alle udienze civili da parte dei difensori su istanza dell'interessato, depositata almeno 15 giorni prima della data dell'udienza, con la condizione che la parte deve partecipare dalla medesima postazione del difensore. Il giudice comunica alle parti l'istanza, l'ora e le modalità di collegamento almeno 5 giorni prima dell'udienza dando atto a verbale delle modalità di accertamento dell'identità delle parti e di tutte le altre operazioni svolte;
- si continua a prevedere la possibilità, previo consenso delle parti, di svolgere da remoto anche le udienze civili finalizzate all'assunzione di informazioni presso la PA che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti e gli ausiliari del giudice;
- si prevede la possibilità che il giudice, in luogo dell'udienza per il giuramento del consulente d'ufficio, faccia prestare giuramento al consulente di adempiere bene e fedelmente il suo compito con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;

- nel processo penale, la partecipazione alle udienze degli imputati in stato di custodia può avvenire da remoto alla presenza del giudice, del pm e dell'ausiliario del giudice. Il consenso dell'imputato deve essere espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale;
- i colloqui dei detenuti, anche minorenni, con i congiunti, possono essere svolti a distanza su richiesta dell'interessato o quando ciò è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone internate;

Il comma 11 contiene invece disposizioni a regime, cioè non limitate al 31 ottobre 2020, per il deposito di atti e istanze nella fase delle indagini preliminari. Si prevede che con decreto del Ministro della giustizia:

- è autorizzato il deposito telematico, presso gli uffici del pm, di memorie, documenti, richieste e istanze, nonché di atti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
- il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema informatico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

1. Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 181, commi 2 - 3 - 4)

In sede di conversione, non sono state apportate modifiche o integrazioni alla semplificazione della procedura per le richieste, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse.

Resta, quindi, fermo, al comma 2, che la presentazione di tali domande, nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, avvenga per via telematica, allegando la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP e con esenzione dall'imposta di bollo. Analogamente, al comma 3, viene confermato che, fino al 31 ottobre 2020, l'allestimento temporaneo di strutture amovibili e altri elementi funzionali all'attività dei pubblici esercizi (*dehor*, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.), se in spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, non sia subordinato all'autorizzazione per interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004). Altresì, al comma 4, permane la disapplicazione del limite temporale di 90 giorni riguardante la posa in opera delle citate strutture amovibili, come invece previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *e-bis*, del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001).

DISPOSIZIONI VARIE

1. Requisizioni in uso o in proprietà (art. 17)

La disposizione, che non ha subito modifiche in sede di conversione, consente al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario ed ai soggetti attuatori, di acquisire anche a diverso titolo (affitti, ecc.), le strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

2. Misure urgenti in materia di servizi postali (art. 46)

E' stata confermata in sede parlamentare la norma che riscrive ed estende fino al 31 luglio 2020 quanto già disposto per la consegna di posta raccomandata e pacchi con l'art. 108 del decreto legge n. 18/2020, eliminando quindi la possibilità, introdotta in sede di conversione in legge del suddetto decreto, di procedere con procedura ordinaria di firma in caso di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative del codice della strada.

In particolare la disposizione in commento conferma che, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi senza raccogliere la firma del destinatario, con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo indicato dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.

3. Esonero temporaneo contributi ANAC (art. 65)

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020.

4. Sospensione accertamento e notifica delle sanzioni per violazione all'obbligo di fornire dati statistici (art. 81, comma 2)

La disposizione, confermata in sede di conversione, prevede che, i termini per l'accertamento e la notifica delle sanzioni legate alla violazione, da parte delle imprese, degli obblighi di fornire i dati statistici a norma degli articoli 7 ed 11 del D.Lgs. 322/1989, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

5. Disposizioni in favore del comune di Matera (art. 118-quater)

Confermata anche per l'anno 2020 la spesa di 1,5 milioni di euro, già autorizzata per il triennio 2017-2019, a favore del comune di Matera.

6. Sostegno alle vittime di richieste estorsive (art. 126, comma 1-bis)

Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici viene incrementato di quattro milioni di euro per l'anno 2020.

Gli stanziamenti per il suddetto fondo vengono incrementati con la finalità di sostenere gli imprenditori vittime del racket che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di Covid-19.

7. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (art. 157, comma 7-ter).

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020, che l'art. art.104, comma 1, del DL n. 18 del 2020 aveva prorogato al 31 agosto 2020.

8. Disposizioni in materia di editoria

8.1. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)

L'articolo in esame non ha subito modifiche durante l'esame parlamentare.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, dovuta al perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, limitatamente all'anno 2020 viene innalzato, dal 30 al 50%, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta, disciplinato dall'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il tetto di spesa viene, dunque, innalzato fino a 60 milioni di euro. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli

investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

8.2. Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali (art. 187)

Per l'anno 2020, la disposizione, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto, ha introdotto un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'IVA.

Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, viene previsto che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95%, in luogo dell'80% previsto in via ordinaria.

8.3. Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 188)

La norma, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge, ha introdotto, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali.

Nello specifico, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

8.4. Credito d'imposta per i servizi digitali delle imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 190)

Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019, per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020. La disposizione non ha subito modifiche durante l'esame parlamentare.

8.5. Differimento termine per procedura riequilibrio INPGI (art. 192)

In sede di conversione è stata confermata la proroga di sei mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre – il termine previsto per la procedura di riequilibrio finanziario dell'INPGI, ossia il termine entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti il bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dalla attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dall'articolo 16-quinquies del decreto cd. crescita (DL n.34/2019).

8.6. Fondo per emergenze relative alle emittenti locali (art. 195)

Vengono stanziati per il 2020, 50 milioni di euro aggiuntivi rispetto alle erogazioni già previste dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, come contributo straordinario per i servizi informativi a seguito della diffusione del contagio da COVID-19, e a fronte dell'impegno a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.

8.7. Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore (art. 195-bis)

In accordo con la direttiva 2001/29 CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e della direttiva

2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su richiesta del titolare dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione (internet service provider) che utilizzano anche indirettamente risorse nazionali di numerazione, di cessare violazioni del diritto d'autore e diritti connessi. Nei casi di inosservanza degli ordini dell'Autorità a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica al provider una sanzione amministrativa da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

9. Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici (art. 207)

La disposizione, che non ha subito modifiche in sede di conversione, dispone la possibilità di incrementare l'anticipazione sul valore del contratto di appalto, prevista dall'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) dal 20% attualmente previsto, al 30% compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante.

Questa possibilità si riferisce:

- alle procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- in caso di contratti senza pubblicazione dei bandi/avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi senza che siano scaduti i termini;
- in ogni caso per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020.

L'anticipazione, sempre per un importo non superiore al 30% e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante, può altresì essere riconosciuta anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza richiederla.

10. Disposizioni per gli impianti sportivi (art. 216)

La disposizione è stata modificata in sede di conversione estendendo al 30 settembre 2020 la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali e, conseguentemente, è stato prolungato il periodo di versamento dei canoni sospesi fino al 30 settembre in unica soluzione restando ferma la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Inoltre, in considerazione della sospensione delle attività sportive e del regime di ripresa graduale disposta con i provvedimenti nazionali e regionali, se il concessionario ne fa richiesta, le parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi possono concordare tra loro la revisione dei rapporti concessori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rideterminando le condizioni di equilibrio economico-finanziarie pattuite anche attraverso la proroga della durata del rapporto che non può comunque superare i tre anni.

E' stato inoltre previsto che la revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in relazione alla necessità di far fronte ai maggiori costi per rispettare le disposizioni volte a garantire la sicurezza degli utenti ed ai minori ricavi dovuti alla ridotta presenza negli impianti.

E' stato, infine, precisato che, a seguito della sospensione delle attività sportive, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento anche di durata uguale o superiore a un mese per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

11. Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (art. 217)

Attraverso tale disposizione, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede che, per fronteggiare la crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, è istituito il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale".

Il Fondo è alimentato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, dallo 0,5 % del totale della raccolta da scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere, anche virtuali, effettuate con qualsiasi mezzo, sia on-line che tramite canali tradizionali in misura comunque non superiore a 40 milioni di euro per il 2020 ed a 50 milioni per il 2021.

Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il MEF, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo.

12. Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 263-bis)

Viene integrato l'art.27 del Codice del consumo (relativo agli organismi di Autodisciplina). Con il comma 3 bis, in accordo con il Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, si stabilisce che l'Antitrust può ordinare ai provider di internet e agli operatori che forniscono servizi telematici e di TLC la rimozione, anche in via cautelare, di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani che includono pratiche commerciali scorrette. Gli operatori destinatari dell'ordine hanno l'obbligo di inibire l'uso delle reti di cui sono gestori per evitare il protrarsi dell'attività scorretta, che viola il Codice del consumo. In caso di inosservanza senza giustificato motivo di quanto disposto dall'Autorità, questa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro.